25 Luglio 2011

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs n. 231 dell'8 giugno 2001

INDICE

ELEMENTI DESCRITTIVI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DLGS N. 231 DEL 2001

1. Descrizione del quadro normativo

1.1 Introduzione

1.2 Natura della responsabilità

1.3 Fattispecie di reato

1.4 Apparato sanzionatorio

1.5 Delitti tentati

1.6 Vicende modificative dell'ente

1.7 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

1.8 Reati commessi all'estero

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

1.11 Le Linee Guida di Confindustria

1.12 Sindacato di idoneità

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

2.1 Elementi del Modello

2.2 Destinatari del Modello

3. Processi a rischio e standard di controllo

3.1 Analisi dei rischi: metodologia

3.1.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

3.1.2 Reati societari

3.1.3 Altri reati

3.2 Standard di controllo

3.2.1 Standard di controllo in relazione ai reati contro la P.A.

3.2.2 Standard di controllo in relazione ai reati societari

3.2.3 Standard di controllo in relazione agli altri reati previsti dal Dlgs 231/2001

4. Caratteristiche e poteri dell'Organismo di Vigilanza

4.1 Organismo di vigilanza

4.1.1 Nomina

4.1.2 Cause di ineleggibilità e decadenza

4.1.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

4.2 Flussi informativi

4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni
5. Caratteristiche e funzione del sistema disciplinare
5.1 Funzione
5.2 Ambito di applicazione
5.3 Il sistema disciplinare adottato da Maico Italia
6. Formazione e comunicazione
6.1 Premessa
6.2 Piano di formazione e comunicazione
6.2.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali
6.2.2 Formazione e comunicazione ai dipendenti, dirigenti e collaboratori
6.2.3 Comunicazione a terzi
7. Codice di condotta
8. Il sistema disciplinare

ALLEGATI

ALLEGATO A. Legenda dei reati
ALLEGATO B. Reati contro la Pubblica Amministrazione
ALLEGATO C. Reati societari
ALLEGATO D. Altri reati
ALLEGATO E. Riferimenti normativi

PREFAZIONE

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "Dlgs 231/2001" o "Dlgs n. 231 del 2001"), ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo tale disciplina le Società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, dagli amministratori o dai dipendenti.

Le Società possono, peraltro, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; modelli i cui principi sono rinvenibili nelle Linee Guida predisposte da Confindustria (Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001, approvate da Confindustria il 07 marzo 2002 e aggiornate al 31 marzo 2008).

In relazione a ciò, Maico Italia Spa (di seguito "Maico Italia" o la "Società") ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo con l'obiettivo di adeguarsi alle previsioni del Dlgs n. 231 del 2001 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare i processi a rischio, le possibili modalità di commissione dei reati previsti dal Dlgs n. 231 del 2001 e i controlli preventivi.

Nel **Titolo I** è contenuta la descrizione del quadro normativo vigente (capitolo 1); a tale proposito si precisa che i dati e le informazioni qui contenute sono aggiornate alla data di approvazione del Modello e hanno scopo meramente descrittivo.

Nel **Titolo II** sono illustrati gli elementi costituitivi del Modello:

- una breve descrizione del Modello (capitolo 2);
- il processo di identificazione delle attività a rischio reato ai sensi del Dlgs n. 231 del 2001 e di definizione degli standard di controllo (capitolo 3);
- le caratteristiche e i poteri dell'Organismo di Vigilanza (capitolo 4);
- le caratteristiche del sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (capitolo 5);
- la definizione dei principi adottati per la comunicazione e la formazione (capitolo 6).

Nel **Titolo III** sono contenuti gli elementi applicativi del Modello:

- il Codice di condotta (capitolo 7);
- il sistema disciplinare (capitolo 8).

Sono inoltre **allegati** al Modello:

- la legenda dei reati (Allegato A);
- i reati contro la Pubblica Amministrazione: analisi dei rischi e standard di controllo (Allegato B);
- i reati societari: analisi dei rischi e standard di controllo (Allegato C);
- gli altri reati: analisi dei rischi e controlli (Allegato D);
- il testo del Dlgs 231/2001 (Allegato E).

TITOLO I: ELEMENTI DESCRITTIVI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DLGS N. 231 DEL 2001.

Capitolo 1: Descrizione del quadro normativo

1.1 Introduzione

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. Secondo tale disciplina le Società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, dagli amministratori o dai dipendenti. La responsabilità della Società viene esclusa se la stessa ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di uno o più dei reati previsti dal Dlgs 231/2001, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenirli; modello i cui principi sono rinvenibili nelle Linee Guida di Confindustria.

Il Dlgs 231/2001 ha dato attuazione alla legge delega 29 settembre 2000, n. 300 affiancando, sulla base dell'esperienza statunitense e in conformità a quanto previsto in ambito europeo, la responsabilità amministrativa degli enti alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Seppur non sia formalmente modificato il principio che riferisce la responsabilità penale alla persona fisica, la disciplina contenuta nel Dlgs 231/2001 affianca l'eventuale risarcimento del danno e l'obbligazione civile di pagamento di multe o ammende inflitte alle persone fisiche, in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto (artt. 196 e 197 codice penale), già previsti nella legislazione precedente, e innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto gli enti non sono ritenuti estranei alle eventuali conseguenze dei procedimenti penali concernenti reati commessi a vantaggio o nell'interesse degli enti stessi.

1.2 Natura della responsabilità

La Relazione illustrativa del Dlgs 231/2001 sottolinea la "*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".*

Tale considerazione trova conferma negli elementi identificativi del nuovo tipo di responsabilità amministrativa degli enti: il carattere afflittivo delle sanzioni a carico dell'ente e la circostanza che tale responsabilità discende dalla commissione di un reato, viene accertata nell'ambito di un procedimento penale ed è, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale.

1.3 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti - in base al Dlgs 231/2001 e successive integrazioni – al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del Dlgs 231/2001, nel dettaglio:

1) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, Dlgs 231/2001);

2) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, Dlgs 231/2001);

3) delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, Dlgs 231/2001);

4) Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, Dlgs 231/2001);

5) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis 1*, Dlgs 231/2001);

6) reati societari (art. 25-*ter*, Dlgs 231/2001);

7) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali (art. 25-*quater*, Dlgs 231/2001);

8) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater 1*, Dlgs 231/2001);

9) delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, Dlgs 231/2001);

10) reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*, Dlgs 231/2001);

11) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, Dlgs 231/2001;

12) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 - *octies*, Dlgs 231/2001);

13) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, Dlgs 231/2001);

14) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*novies*, Dlgs 231/2001).

Si precisa, inoltre, che la responsabilità amministrativa degli enti sorge anche in relazione ai reati transnazionali di seguito elencati, come introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.

1.4 Apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal Dlgs 231/2001 a carico della Società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

a) sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare;

b) sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:

i) interdizione dall'esercizio dell'attività;

ii) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

iii) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

iv) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;

v) divieto di pubblicizzare beni o servizi; vi) confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);

vii) pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11, Dlgs 231/2001), attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile da un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. A tale proposito il giudice determina: i) il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ii) l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: i) l'ente trae dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Dlgs 231/2001.

Per un dettaglio delle ipotesi di reato per le quali è prevista l'interdizione, si rinvia all'Allegato E del Modello.

1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati previsti dal Dlgs 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.6 Vicende modificative dell'ente

Il Dlgs 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente stesso (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Secondo l'art. 27, comma 1, del Dlgs 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle Società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di fondo comune concerne le associazioni non riconosciute.

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di Società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del Dlgs 231/2001), ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del Dlgs 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte e cioè: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente, mentre, dall'altro, penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa del Dlgs 231/2001 afferma *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice Civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".*

In caso di trasformazione, l'art. 28 del Dlgs 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29); infatti, l'ente risultante dalla fusione assume tutti i diritti ed obblighi delle Società partecipanti all'operazione (articolo 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le Società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del Dlgs 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle Società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Dlgs 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'articolo 11, comma 2, del Dlgs 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e

ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'articolo 32 del Dlgs 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del Dlgs 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le limitazioni seguenti:

i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;

ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era comunque a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.7 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui

Secondo il Dlgs 231/2001, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

i) da *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso"* (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a., Dlgs 231/2001);

ii) da *"persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale"* (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b., Dlgs 231/2001).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, Dlgs 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.8 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Dlgs 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso Dlgs 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa del Dlgs 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Dlgs 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Dlgs 231/2001;

ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;

iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Si precisa che il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni del Dlgs 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Dlgs 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la Società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

iv) se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità amministrativa degli enti, oltre che derivare dalla commissione di un reato, viene altresì accertata nell'ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l'art. 36 Dlgs 231/2001 prevede "*La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di*

accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, Dlgs 231/2001).

1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del Dlgs 231/2001 è l'espressa previsione di modelli di organizzazione, gestione e controllo della Società.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, la Società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, Dlgs 231/2001):

i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

iii) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La Relazione illustrativa del Dlgs 231/2001 sottolinea: "*si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente* [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] *sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società stessa a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti".*

Nel caso di un reato commesso dai sottoposti all'altrui direzione, la Società non risponde se (art. 7, comma 1, Dlgs 231/2001):

i) alla commissione del reato non ha contribuito ("non è stata resa possibile") l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;

ii) in ogni caso l'inosservanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Dlgs 231/2001 delinea, inoltre, il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono: i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; ii) prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire; iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Il legislatore ha definito pure i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli sopra citati: i) la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività; ii) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.11 Le linee guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, del Dlgs 231/2001 prevede "*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".*
La Confindustria ha definito le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee Guida di Confindustria") segnalando, tra l'altro, le indicazioni metodologiche sull'individuazione delle aree di rischio e la struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono alle Società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:
identificazione dei rischi: i) progettazione di un sistema di controllo preventivo; ii) adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono il codice di comportamento e il sistema disciplinare; iii) individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo.
In data 3 novembre 2003 la Confindustria ha provveduto a comunicare al Ministero della Giustizia le citate Linee Guida. Il Ministero, con lettera del 4 dicembre 2003, ha ritenuto le Linee Guida di Confindustria complessivamente adeguate all'obiettivo. Ciò premesso, il Ministero ha tuttavia individuato alcune carenze, prevalentemente incentrate su aspetti di dettaglio, relative all'Organismo di Vigilanza e alle aree di rischio riguardanti la corruzione nelle operazioni internazionali e la riduzione in schiavitù. In data 31 marzo 2008 la Confindustria ha trasmesso al Ministero della Giustizia la versione modificata delle Linee Guida che recepisce le osservazioni e i rilievi critici svolti dal Ministero.

1.12 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene, oltre all'apertura di un processo *ad hoc* nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata, mediante: i) la verifica della

sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società; ii) il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Dlgs 231/2001, è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità, in altre parole, è formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per verificare la congruenza del Modello adottato.

TITOLO II ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DLGS N. 231 DEL 2001

Capitolo II: il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

2.1 Elementi del Modello

All'esame delle attività aziendali, comprensivo degli aspetti organizzativi e gestionali, attinenti le attività a rischio, è conseguente l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello" o il "Modello Organizzativo") idoneo alla prevenzione dei reati di cui al Dlgs 231/2001.

Il Modello si può definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività al fine della prevenzione della commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Dlgs 231/2001. La finalità preventiva del Modello si esplica nei confronti dei soggetti in posizione apicale e dei soggetti sottoposti all'altrui direzione operanti in Maico Italia.

Il Modello deve:

i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

ii) prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;

iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

vi) prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'adozione di modelli organizzativi, astrattamente idonei a prevenire i reati di cui al Dlgs 231/2001, deve essere corredata dall'efficace attuazione degli stessi, intesa anche come tempestivo aggiornamento e adeguamento.
Il Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Maico Italia.
Il compito di proporre aggiornamenti e modifiche del Modello è dell'Organismo di Vigilanza. E', tuttavia, riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di recepire i relativi aggiornamenti e adeguamenti.
Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello sono emanate dalle funzioni aziendali competenti in ottemperanza al Modello stesso.

2.2 Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello (di seguito i "destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di Maico Italia. Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali, l'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i dirigenti, i collaboratori, i consulenti, i partner commerciali quali i distributori, i fornitori e gli agenti.

Capitolo III: Processi a rischio e standard di controllo

3.1 Analisi dei rischi: metodologia

L'attività di analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le aree a rischio di commissione dei reati richiamati dal Dlgs 231/2001 in relazione alle tre macro categorie previste e, in dettaglio:

i) Reati contro la Pubblica Amministrazione;
ii) Reati societari;
iii) Altri reati.

Il contenuto delle singole fattispecie di reato è riportato in Allegato (Allegato A. Legenda dei reati).
Nei paragrafi che seguono si descrive la metodologia utilizzata per ciascuna macro categoria e i controlli applicabili.

3.1.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

In riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le funzioni a rischio, i relativi processi e le possibili modalità di commissione dei reati.
Effettuata la relativa analisi comparativa tra i controlli esistenti e i principi del modello astratto di riferimento definito ai sensi del Dlgs 231/2001 e, soprattutto, dato il settore in cui opera la Società e la struttura organizzativa della stessa, in fase di analisi dei rischi è emerso il rischio di commissione dei seguenti reati: i) partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego; ii) gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.); iii)

definizione di convenzioni od accordi di qualsiasi natura con enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Regioni) ed enti ministeriali; iv) procedimenti per l'ottenimento di concessioni, licenze, permessi e simili dalla Pubblica Amministrazione.
Per i dettagli dell'analisi effettuata si rimanda a quanto contenuto all'interno dell'allegato B.

3.1.2 Reati societari

In riferimento ai c.d. reati societari sono stati individuati i soggetti potenzialmente coinvolti, le attività a rischio e i relativi standard di controllo, intesi come norme di comportamento che devono essere adottate a prevenzione dei reati. Le attività a rischio in relazione ai reati societari sono infatti regolate dalle disposizioni del Codice Civile e dalla normativa di riferimento; pertanto non si è ritenuto opportuno effettuare un'analisi che avrebbe portato come unico risultato il rispetto della normativa in materia da parte di Maico Italia.
Le attività ritenute a rischio in relazione ai reati societari sono:

i) Redazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali;
ii) Gestione dei rapporti con soci, consiglieri, sindaci e revisori;
iii) Operazioni sul capitale.

Si rinvia all'Allegato C per il dettaglio dell'analisi svolta.

3.1.3 Altri reati

In riferimento agli altri reati previsti dal Dlgs 231/2001 si è proceduto con l'analisi dei rischi, l'individuazione delle funzioni potenzialmente interessate e dei relativi processi a rischio. Anche in questo caso non si è proceduto con l'analisi comparativa ("gap analysis") tra le disposizioni interne e i principi del Dlgs 231/2001, trattandosi di attività regolate dalle disposizioni del Codice di condotta.
Dato il settore e la struttura organizzativa della Società, in fase di analisi dei rischi non è emerso il rischio di commissione dei seguenti reati: i) Reati di abuso di mercato; ii) Mutilazione degli organi genitali femminili.
Si rinvia all'Allegato D per il dettaglio dell'analisi svolta.

3.2 Standard di controllo

3.2.1 Standard di controllo in relazione ai reati contro la P.A

Su ciascun processo individuato a rischio si applicano i c.d. standard di controllo, elaborati sulla base dei principi e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, nonché delle *best practices* internazionali in tema di frode e di corruzione .

3.2.2 Standard di controllo in relazione ai reati societari

In relazione ai reati societari di cui al par. 3.1.2 gli standard di controllo sono stati elaborati sulla base dei principi e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida della Confindustria, nonché delle "*best practices*" internazionali.
Per il dettaglio dei controlli applicabili a prevenzione dei reati societari si rinvia all'Allegato C del Modello.

3.2.3 Standard di controllo in relazione agli altri reati previsti dal Dlgs 231/2001

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le aree nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato previste dal Dlgs 231/2001, diverse da quelle richiamate dagli artt. 24, 25 e 25 ter (reati contro la P.A. e reati societari).
A prevenzione di tali reati Maico Italia applica le disposizioni del Codice di condotta adottato.
Per il dettaglio si rinvia all'Allegato D del Modello e al Codice di condotta.

CAPITOLO 4: Caratteristiche e poteri dell'Organismo di Vigilanza

4.1 Organismo di Vigilanza

4.1.1 Nomina

L'Organismo di Vigilanza di Maico Italia (di seguito OdV) è collegiale, ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Dlgs 231/2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".
L'Organismo di Vigilanza di Maico Italia è individuato dal Consiglio di Amministrazione che approva il Modello di cui al presente documento e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
L' OdV di Maico Italia è composto da due membri: il Presidente individuato nella persona dell'Ing. Iudica Aldo e un membro interno individuato nel Responsabile Gestione Qualità Sig. Fabio Ottonelli.

4.1.2 Cause di ineleggibilità e decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001;
ii) la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un nuovo OdV *ad interim.*
Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

4.1.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è deputato, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 231/2001, art. 6, lettera b), a vigilare sull'efficacia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, curandone il continuo aggiornamento. In particolare:

i) vigila sull'effettività del Modello;

ii) verifica l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;

iii) verifica il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e promuove il necessario aggiornamento, nell'ipotesi in cui le analisi rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti;

iv) assicura i flussi informativi di competenza.

Su un piano più specificamente operativo, all'OdV sono affidati i seguenti compiti:

i) assicurare il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza;

ii) attivare le procedure di controllo previste dal Modello, effettuando verifiche (periodiche e a campione) su operazioni o atti nelle aree a rischio;

iii) controllare la regolare tenuta della documentazione richiesta dal Modello;

iv) promuovere e assicurare l'elaborazione di direttive e i contenuti dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;

v) segnalare alla Direzione Aziendale le violazioni del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari;

vi) promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;

vii) elaborare le risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica.

L'Organismo di Vigilanza si può avvalere, per adempiere ai propri doveri e ai propri compiti, della collaborazione di professionalità specialistiche nell'ambito giuridico, contabile ed organizzativo, reperite anche all'esterno della Società. L'Organismo di Vigilanza si avvarrà, laddove lo ritenesse necessario, anche della collaborazione delle altre funzioni della Società.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. Sussiste un obbligo di informazione in capo a qualunque collaboratore e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle sue attività. In particolare, le aree interessate dovranno tenere a disposizione dell'OdV tutta la documentazione prodotta e ricevuta in riferimento alle attività a rischio reato così come individuate nel Modello.

4.2 Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza riferisce su base continuativa al Presidente e all'Amministratore Delegato e ogni 6 mesi al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale (immediatamente in caso di violazioni del Modello), in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali aspetti critici: controlli effettuati ed esito, eventuale necessità di aggiornamento del Modello, sanzioni disciplinari applicate.

Gli incontri con gli organi societari sono documentati e copia della documentazione è custodita a cura dell'Organismo di Vigilanza stesso.

4.3 Raccolta e custodia delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo. I dati e le informazioni in archivio sono a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso all'archivio nel rispetto della normativa vigente.

Capitolo 5 Caratteristiche e funzione del sistema disciplinare

5.1 Funzione

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Dlgs 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di "*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*".

La definizione di sanzioni commisurate alla violazione del Modello ha lo scopo di contribuire all'efficacia del Modello stesso, e all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità Giudiziaria competente.

Maico Italia porta il sistema disciplinare a conoscenza dei suoi destinatari mediante gli strumenti più opportuni, e informa e forma adeguatamente i destinatari sui relativi contenuti. In particolare il sistema disciplinare è consultabile presso la intranet e la bacheca aziendale.

5.2 Ambito di applicazione

Ai fini dell'ottemperanza del Dlgs 231/2001, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

i) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività connesse ai processi a rischio, che:

   a. espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Dlgs 231/2001; e/o

b. siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal Dlgs 231/2001; e/o

c. siano tali da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Dlgs 231/2001;

ii) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice di condotta, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dallo stesso, nell'espletamento dei processi a rischio o di attività connesse ai processi a rischio.

5.3 Il sistema adottato da Maico Italia

Per conoscere nel dettaglio le misure e le sanzioni applicate da Maico Italia in caso di violazione del Modello si rinvia al Capitolo 8.

Capitolo 6 Formazione e comunicazione

6.1 Premessa

È data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della Società, dei principi contenuti nel Modello. In particolare, il Modello è portato a conoscenza di tutti i destinatari indicati al par. 2.2., ossia tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di Maico Italia: i componenti degli organi sociali, l'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i dirigenti, i collaboratori, i consulenti e i partner commerciali quali i distributori, i fornitori o gli agenti.

6.2 Piano di formazione e comunicazione

Secondo le Linee Guida di Confindustria, la comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello, come specificamente prescritto dal Dlgs 231/2001. Maico Italia si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo.

6.2.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli organi sociali. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

6.2.2 Formazione e comunicazione ai dipendenti, dirigenti, collaboratori

Il Modello è reso disponibile a tutti i dipendenti, dirigenti e collaboratori sulla intranet aziendale ed è disponibile anche presso la Funzione personale e organizzazione.

Maico Italia garantisce adeguata formazione e informazione ai soggetti sopra indicati.

6.2.3 Comunicazione a terzi

Il Modello è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Maico Italia intrattiene relazioni d'affari. L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello, da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con Maico Italia, dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente.

Capitolo 7 CODICE DI CONDOTTA

Premessa

Maico Italia S.p.A. è una Società operante nel settore della progettazione produzione e vendita di aspiratori per uso civile ed industriale ed è impegnata nella continua ricerca dell'eccellenza dei propri servizi e prodotti.
La Sua missione è incentrata sulla crescita e sulla creazione di valore, attraverso la fornitura di prodotti e di servizi innovativi per la massima soddisfazione del cliente, nel dovuto rispetto dei legittimi interessi di tutte le categorie di soggetti con i quali viene in contatto, delle pratiche di equità e correttezza nella gestione del rapporto di lavoro, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e nel rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili ai suoi diversi campi di attività.
Sulla base di tali principi, Maico Italia si impegna a una condotta corretta e imparziale. Tutti i rapporti di affari dovranno essere improntati a integrità e lealtà e dovranno essere intrattenuti senza alcun conflitto tra interessi aziendali e personali.
Per raggiungere questo obiettivo, Maico Italia richiede ai propri dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, il rispetto dei più elevati standard di condotta negli affari, come stabilito nel presente Codice di Condotta, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 luglio 2011.
Il Codice di Condotta (di seguito "il Codice") rappresenta una guida e un supporto per ogni dipendente, tale da metterlo in grado di perseguire nella maniera più efficace la missione aziendale.
Il Codice costituisce un elemento del modello di organizzazione, gestione e controllo che Maico Italia si impegna a rafforzare e sviluppare continuamente.
Per garantire l'osservanza del Codice Maico Italia ha istituito al proprio interno:

i) un Organismo di Vigilanza per la segnalazione di violazioni al Dlgs 231/2001. Le eventuali violazioni saranno sanzionate con l'applicazione delle misure disciplinari di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato;

ii) un Garante del Codice di Condotta cui segnalare le violazioni del Codice che non attengono al Dlgs 231/2001. Le eventuali violazioni saranno sanzionate con l'applicazione del CCNL di riferimento.

In considerazione di quanto sopra, Maico Italia:

i) garantisce la tempestiva diffusione del Codice presso tutti i destinatari;

ii) garantisce che tutti gli aggiornamenti e le modifiche siano tempestivamente portati a conoscenza di tutti i destinatari del Codice;

iii) fornisce un adeguato sostegno formativo e informativo, mettendo a disposizione un adeguato supporto in caso di dubbi di interpretazione del Codice;

iv) garantisce che i dipendenti che segnalino violazioni del Codice non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione;

v) adotta provvedimenti sanzionatori equi e commisurati al tipo di violazione del Codice e garantisce di applicarli indistintamente a tutte le categorie di dipendenti avendo a riferimento le disposizioni di legge, di contratto e di normativa vigente;

vi) attiva verifiche periodiche atte ad accertare il rispetto delle norme del Codice.

Maico Italia si adopera per fare in modo che i principi del Codice siano condivisi da consulenti, da fornitori e da qualsiasi altro soggetto che intrattenga rapporti d'affari con la Società.
Maico Italia non instaura né prosegue rapporti d'affari con chiunque si rifiuti espressamente di rispettare i principi del Codice.

1 Guida all'uso del Codice

Che cos'è il Codice

Il Codice è un documento ufficiale nel quale sono fissati i principi etici che Maico Italia rispetta, nei quali si rispecchia e ai quali coerentemente si devono ispirare tutti i soggetti con i quali viene in contatto; esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunti dai propri collaboratori nella conduzione delle attività aziendali.
Il Codice è volto ad esplicitare e rendere chiaro, inequivocabile e comprensibile a tutti coloro che operano all'interno o che comunque sono legati a Maico Italia, il rispetto dei suddetti principi etici.

Chi sono i destinatari del codice

Si distinguono in destinatari obbligati e pertanto sanzionabili in caso di violazioni e in destinatari non obbligati.
Sono destinatari obbligati del Codice ed in quanto tali tenuti a osservarne i principi in esso contenuti, gli amministratori, i sindaci, i soci, i dipendenti, i dirigenti, i collaboratori nonché qualsiasi soggetto eserciti la gestione e il controllo di Maico Italia, a prescindere dalla qualifica giuridico – formale.
Sono altresì destinatari obbligati del Codice tutti i collaboratori che intrattengono un rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, anche occasionale, con Maico Italia, gli agenti, i lavoratori parasubordinati, i partner, i fornitori, i consulenti e chiunque svolga attività in nome e per conto di Maico Italia o sotto il controllo della stessa.
Sono destinatari non obbligati e quindi non sottoposti a sanzione per violazione delle disposizioni del Codice: i fornitori, i consulenti e i partner quando non svolgono attività in nome o per conto di essa, nonché i beneficiari delle iniziative di Maico Italia e tutti i portatori di interesse nei confronti della stessa.

Nei confronti dei destinatari non obbligati, il rispetto e la condivisione del Codice può costituire un criterio per la scelta dei soggetti con i quali instaurare o mantenere rapporti. Sarà cura della funzione competente ottenere da questi soggetti l'assunzione dell'impegno al rispetto del Codice.
Le Società controllate e partecipate ricevono il Codice e lo adottano adeguandolo, ove necessario, alle peculiarità della propria azienda in coerenza alla propria autonomia gestionale. I rappresentanti indicati da Maico Italia negli organi sociali delle partecipate, nei consorzi e nelle joint venture promuovono i principi e i contenuti del Codice negli ambiti di rispettiva competenza.

Dove è reperibile il Codice?

Il Codice è portato a conoscenza di tutti i destinatari in luogo accessibile, con le modalità più appropriate ed è consultabile nel sito internet della Società (www.maico-italia.it) e nella intranet aziendale dai quali è liberamente scaricabile.
Può inoltre essere richiesto alla Funzione Personale e Organizzazione.

Il Codice può essere modificato?

Il Codice può essere modificato su proposta dell'Organismo di Vigilanza, alla luce dei contributi ricevuti dai dipendenti, dagli altri soggetti destinatari e dal Garante del Codice. Il Codice può essere modificato su proposta dell'Organismo di Vigilanza, alla luce delle evoluzioni normative e delle più affermate prassi internazionali, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso. Le eventuali modifiche al Codice sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, pubblicate e rese disponibili con le modalità sopra riportate.

2. POLITICA DI CONDOTTA NEGLI AFFARI

Maico Italia struttura e sviluppa la propria attività imprenditoriale richiedendo a tutti i dipendenti e agli altri soggetti destinatari di adeguare i loro comportamenti ai propri valori di condotta negli affari.
Tutti i suoi dipendenti e gli altri soggetti destinatari perseguiranno l'attività imprenditoriale di Maico Italia osservando le politiche seguenti.

Dovere di imparzialità e situazioni di conflitto di interessi

Tutti devono operare con imparzialità e assumere decisioni con rigore e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali, respingendo ogni illegittima pressione.
Nel caso in cui si subiscano pressioni, lusinghe o richieste di favori che riguardino la propria o l'altrui attività lavorativa oppure si ricevano proposte che tendano a far venir meno il dovere di imparzialità, è fatto espresso obbligo di informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza.
Tutte le decisioni e le scelte imprenditoriali prese per conto di Maico Italia devono corrispondere al suo migliore interesse.

Pertanto i dipendenti e gli altri soggetti destinatari devono evitare ogni possibile conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi personali o familiari (per esempio: l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali con fornitori, clienti o concorrenti; vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all'interno della Società; possesso o negoziazione di titoli, ecc.) che potrebbero influenzare l'indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il miglior interesse della Società e il modo più opportuno di perseguirlo.
Qualsiasi situazione che costituisca o generi un possibile conflitto deve essere immediatamente riferita all'Organismo di Vigilanza.
Ogni dipendente deve comunicare all'Organismo di Vigilanza l'eventuale esistenza di un'attività lavorativa su base stabile con un'altra Società o qualsiasi relazione di tipo finanziario, commerciale, professionale, familiare o amichevole tale da poter influire sull'imparzialità della sua condotta.

Obbligo di confidenzialità

Le conoscenze sviluppate da Maico Italia costituiscono una fondamentale risorsa che ogni dipendente e destinatario deve tutelare. Infatti, in caso di impropria divulgazione di tali conoscenze, la Società potrebbe subire un danno sia patrimoniale sia di immagine.
Pertanto, i dipendenti e gli altri destinatari sono tenuti a non rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della Società così come altre informazioni non pubbliche relative ad esso, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.
Gli obblighi di confidenzialità di cui al Codice permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente il Garante del Codice.

Correttezza nelle pratiche commerciali e pagamenti illeciti

Maico Italia, i suoi dipendenti e gli altri destinatari del Codice si impegnano al rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà e correttezza in tutti i rapporti all'interno e all'esterno della Società.
Nessun dipendente deve direttamente o indirettamente accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di danaro o altre utilità (inclusi regali o doni, ad eccezione di oggetti commerciali comunemente accettati a livello internazionale) anche a seguito di pressioni illecite.
Per quanto sopra, è vietato ai dipendenti e agli altri destinatari offrire omaggi commerciali, regali o altre utilità che possano costituire violazioni di leggi o regolamenti, o siano in contrasto con il Codice.
È parimenti vietato ai dipendenti e agli altri destinatari (così come ai loro familiari) l'accettazione di omaggi, regali o altri benefici che possano compromettere la loro indipendenza di giudizio.

Qualsiasi intervento a promozione degli interessi di Maico Italia può essere svolto soltanto ove permesso e nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e, in ogni caso, in conformità al Codice e alle eventuali procedure specificamente prescritte dalla Società.
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l?Organismo di Vigilanza.

Prevenzione del riciclaggio del denaro

Maico Italia e i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo.
Maico Italia e i suoi dipendenti devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.
Maico Italia deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio vigenti.
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Concorrenza

Maico Italia riconosce l'importanza fondamentale di un mercato competitivo e si impegna a rispettare le norme di legge sulla concorrenza applicabili ove opera. Maico Italia e i suoi dipendenti evitano pratiche (creazione di cartelli, spartizioni di mercati, limitazioni alla produzione o alla vendita, accordi condizionati, ecc.) tali da rappresentare una violazione delle leggi sulla concorrenza.
Nell'ambito della leale concorrenza, Maico Italia non viola consapevolmente diritti di proprietà intellettuale di terzi.
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Riservatezza e sicurezza informatica

Nell'ambito dello svolgimento della sua attività imprenditoriale, Maico Italia raccoglie una quantità significativa di dati personali e di informazioni riservate, che si impegna a trattare in ottemperanza a tutte le leggi vigenti in materia di riservatezza e alle migliori prassi per la protezione della riservatezza.
Maico Italia, nell'ambito dell'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica, vieta a chiunque di:

i) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
ii) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
iii) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;

iv) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

v) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

vi) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

vii) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

viii) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

ix) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

x) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;

xi) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

3 DIPENDENTI

Maico Italia riconosce che la motivazione e la professionalità del proprio personale sono un fattore essenziale per il mantenimento della competitività, la creazione di valore per gli azionisti e la soddisfazione del cliente.
I seguenti principi confermano l'importanza del rispetto per l'individuo; conformemente alle leggi nazionali e alle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.), garantiscono equità di trattamento ed escludono qualsiasi forma di discriminazione.

Principi di comportamento

Il Codice è parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro di ogni dipendente.

Di conseguenza, Maico Italia esige da tutti i dipendenti una rigorosa osservanza delle disposizioni del Codice. Qualsiasi violazione delle disposizioni del Codice è perciò trattata con fermezza con la conseguente adozione di adeguate misure sanzionatorie.

I dipendenti, pertanto, sono tenuti a:

i) far proprie compiutamente le disposizioni e politiche del Codice riguardanti la loro specifica mansione, anche partecipando a eventuali attività di formazione;

ii) adottare azioni e comportamenti coerenti con il Codice e astenersi da ogni condotta che possa ledere la Società o comprometterne l'onestà, l'imparzialità o la reputazione;

iii) segnalare tempestivamente eventuali violazioni al Codice;

iv) uniformarsi a tutte le disposizioni interne, introdotte allo scopo di osservare il Codice o individuare violazioni dello stesso;

v) consultare la Funzione Amministrativa per ottenere chiarimenti circa l'interpretazione del Codice;

vi) cooperare pienamente alle eventuali indagini svolte in relazione a violazioni del Codice, mantenendo il più stretto riserbo circa l'esistenza di dette indagini e partecipare attivamente, ove richiesto, alle attività di auditing sul funzionamento del Codice.

Chiunque rivesta il ruolo di capo, responsabile o dirigente deve rappresentare un esempio, fornire *leadership* e guida in conformità ai principi di condotta negli affari contenuti nel Codice e, con il comportamento, deve dimostrare ai dipendenti che il rispetto del Codice è un aspetto fondamentale del loro lavoro, accertandosi che i dipendenti siano consapevoli che i risultati di *business* non vanno mai disgiunti dal rispetto dei principi del Codice.

Pari opportunità

Maico Italia si impegna a offrire pari opportunità nel lavoro e nell'avanzamento professionale a tutti i dipendenti. Il responsabile di ogni funzione deve garantire che per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, quali l'assunzione, la formazione, la retribuzione, le promozioni, i trasferimenti e la cessazione del rapporto stesso, i dipendenti siano trattati in modo conforme alle loro capacità di soddisfare i requisiti della mansione, evitando ogni forma di discriminazione e, in particolare, discriminazione per razza, sesso, età, nazionalità, religione e convinzioni personali.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente il Garante del Codice.

Molestie

Maico Italia considera assolutamente inaccettabile qualsiasi tipo di molestia o comportamento indesiderato, come quelli connessi alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche personali, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti, sia all'interno sia all'esterno del posto di lavoro.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Ambiente di lavoro

I dipendenti devono adoperarsi per mantenere un ambiente di lavoro decoroso, dove la dignità di ciascuno è rispettata.

I dipendenti di Maico Italia, in particolare: i) non devono prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti; ii) devono astenersi dal fumare sul luogo di lavoro (ad esclusione delle aree in cui è consentito farlo), al fine di tutelare la salute propria e quella altrui dagli effetti del "fumo passivo"; iii) devono evitare comportamenti che possano creare un clima intimidatorio o offensivo nei confronti di colleghi o sottoposti al fine di emarginarli o screditarli nell'ambiente di lavoro.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Beni aziendali

I dipendenti sono tenuti a utilizzare i beni e le risorse aziendali a cui abbiano accesso o di cui abbiano la disponibilità in modo efficiente e con modalità idonee a proteggerne il valore.

È vietato ogni utilizzo di detti beni e risorse che sia in contrasto con gli interessi di Maico Italia o sia dettato da motivi professionali estranei al rapporto di lavoro con Maico Italia.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l?organismo di VIgilanza.

Assunzioni

Ai dipendenti di Maico Italia viene fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro o beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo che possano essere finalizzati a promuovere l'assunzione come dipendente di un lavoratore o il suo trasferimento o la sua promozione.

Non è consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della P.A. nell'interesse della Società. In particolare, Maico Italia non assume né attribuisce alcun tipo di incarico professionale né intraprende alcuna attività economica con pubblici ufficiali o impiegati pubblici e loro parenti e affini entro il 3° grado, anche indirettamente per interposta persona, che abbiano partecipato a procedimenti amministrativi (contrattuali o meno) o giudiziari, comportanti vantaggi per Maico Italia negli ultimi 12 mesi.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Tutela della personalità individuale

Maico Italia ripudia chiunque mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di una situazione d'inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi eserciti su una persona, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa. In particolare, Maico Italia: i) non diffonde, distribuisce divulga o pubblicizza in alcun modo materiale pornografico minorile, con qualsiasi mezzo anche per via telematica, ovvero divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori; ii) non utilizza mano d'opera a basso costo attraverso il lavoro di immigrati, anche minorenni, provenienti da Paesi disagiati o in condizioni di non poter rifiutare un simile impiego.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

4 RAPPORTI CON L'ESTERNO

Maico Italia e i suoi dipendenti sono tenuti a intrattenere e sviluppare i propri rapporti con tutte le categorie di soggetti interessati agendo in buona fede, con lealtà, correttezza, trasparenza e con il dovuto rispetto per i valori fondamentali della Società.

Clienti

Maico Italia persegue l'obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative del cliente finale e ritiene essenziale che i propri clienti siano sempre trattati in modo corretto e onesto. Pertanto, esige dai propri dipendenti e dagli altri destinatari del Codice che ogni rapporto e contatto con la clientela sia improntato a onestà, correttezza professionale e trasparenza.

I dipendenti devono seguire le procedure interne finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo attraverso lo sviluppo e il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti, offrendo sicurezza, assistenza, qualità e valore sostenuto dall'innovazione continua.

I dipendenti nei loro rapporti con i clienti devono evitare ingiuste discriminazioni nelle trattative con gli stessi e non devono fare uso improprio del loro potere contrattuale a danno di un qualsiasi cliente.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Fornitori

Il sistema fornitori svolge un ruolo fondamentale per il miglioramento della competitività di Maico Italia.

Al fine di garantire costantemente il più elevato livello di soddisfazione del cliente, Maico Italia seleziona i fornitori in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e servizi.

In considerazione della primaria importanza che ha per Maico Italia la condivisione da parte dei suoi partner dei valori del Codice, i dipendenti sono tenuti a selezionare i fornitori secondo metodi adeguati e oggettivi prendendo in considerazione, oltre che qualità, innovazione, costi e servizi offerti, anche i valori enunciati nel Codice. I dipendenti sono altresì invitati a instaurare e mantenere con i fornitori rapporti stabili, trasparenti e di cooperazione.
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l?Organismo di Vigilanza.

Istituzioni Pubbliche

I rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere gestiti soltanto dalle funzioni e dai dipendenti a ciò delegati; tali rapporti debbono essere trasparenti e ispirati ai valori della Società.
Maico Italia non tollera alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, o qualsivoglia altra parte connessa o collegata con pubblici ufficiali, in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione interessata, neanche in quelle dove tali attività siano nella pratica ammesse o non perseguite giudizialmente.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Maico Italia eviterà di essere rappresentata da un'unica persona fisica, al fine di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali non coerenti con la volontà della Società; nel caso in cui ciò non fosse possibile, è comunque garantita la tracciabilità del rapporto.
Ogni soggetto, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione dovrà osservare gli obblighi di informazione nei confronti di Maico Italia e dell'Organismo di Vigilanza; dovrà rendere disponibili ed accessibili atti e documenti prodotti nell'ambito delle proprie funzioni; non dovrà promettere danaro o altra utilità anche per ottenere un atto legittimo e conforme ai doveri di un funzionario pubblico.
Non è consentito tenere, direttamente o indirettamente, comportamenti tali da influenzare alcuna decisione della Pubblica Amministrazione; non è consentito inviare documenti amministrativi e contabili falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero; non è consentito dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi a pubblici ufficiali e impiegati incaricati di pubblico servizio in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio professionale o ottenere condizioni di favore a danno della Pubblica Amministrazione.
Se i rapporti con la Pubblica Amministrazione prevedono il pagamento di commissioni o provvigioni, chi, autorizzando questi pagamenti ad agenti o altri intermediari, ha il fondato sospetto che parte di questi pagamenti od onorari possa essere usata per corrompere o influenzare la decisione di un pubblico ufficiale, deve darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.
Tali prescrizioni si applicano altresì ai pagamenti fatti nei confronti di soggetti pubblici stranieri.
E' vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne il comportamento, l'indipendenza di giudizio o possa indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Maico Italia.
Maico Italia non deve in nessun modo conseguire ingiustamente profitti a danno della P.A.; pertanto non deve:

i) ricevere indebitamente - tramite documenti falsi (o attestanti cose non vere), o mediante l'omissione di informazioni dovute - contributi, finanziamenti, rimborsi, mutui agevolati ovvero altre erogazioni da parte delle P.A;

ii) utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;

iii) redigere false rendicontazioni o rilasciare documenti falsi, in merito all'utilizzo dei suddetti finanziamenti ovvero in merito a rapporti commerciali con la P.A. regolati da meccanismi di rendicontazione;

iv) venir meno, in tutto o in parte, agli obblighi contrattuali nei confronti della P.A., ovvero fornire prestazioni diverse da quelle contrattualizzate;

v) procurare indebitamente a sé o alla Società qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri, agevolazioni fiscali o mancato pagamento di contributi previdenziali, ecc.) in danno delle Pubbliche Amministrazioni;

vi) intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi, a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che possano comportare vantaggi per la Società;

vii) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della P.A. o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Organizzazioni sindacali e partiti politici

Qualsiasi rapporto di Maico Italia con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati deve essere improntato ai più elevati principi di trasparenza e correttezza.

Maico Italia non eroga contributi ai predetti enti, se non nei limiti previsti dalla legge n. 515, del 10 dicembre 1993 e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I contributi eventualmente versati nel rispetto di quanto sopra, devono essere registrati nelle scritture contabili.

Eventuali contributi da parte di dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, così come l'attività da essi prestata, sono da intendersi esclusivamente versati a titolo personale e volontario.

Maico Italia impone ai propri dipendenti e collaboratori il divieto di ogni pratica riconducibile al c.d. "voto di scambio" finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per Maico Italia in danno della Pubblica Amministrazione.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Autorità Giudiziarie e di Controllo

Maico Italia agisce in piena collaborazione con organismi normativi e governativi nel contesto del loro legittimo ambito di attività.
Maico Italia nello svolgimento della propria attività, opera in modo lecito e corretto collaborando con l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.
A tal fine esige che tutti i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori prestino la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto dell'INPS, del Ministero del Lavoro e di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
In previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della P.A., nessuno deve distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti; tentare di persuadere qualcun altro a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità competenti.
Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi, a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni ovvero alle autorità giudiziarie competenti.
Chiunque a titolo personale o per fatti dipendenti dal rapporto di lavoro, riceva mandati di comparizione, notifica di provvedimenti giudiziari, dovrà contattare immediatamente i legali della Società e informare l'Organismo di Vigilanza.
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

5 SALUTE SICUREZZA E AMBIENTE

Maico Italia non accetta alcun compromesso nel campo della tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti sul posto di lavoro.
Ogni dipendente di Maico Italia e soggetto con delega in tale materia, non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.
Maico Italia persegue l'obiettivo di garantire una gestione efficace di salute, sicurezza e ambiente, che considera fattori decisivi per il suo successo.
Tutti coloro che lavorano per Maico Italia sono responsabili della buona gestione di salute, sicurezza e ambiente.
Maico Italia adotta un efficace sistema di gestione ambientale che ottempera a tutte le normative vigenti in materia.
Questi sono i principi fondamentali a cui si ispira: i) non inquinare; ii) ottimizzare costantemente l'impiego delle risorse; iii) sviluppare prodotti sempre più compatibili con l'ambiente.
I fornitori e i soggetti esterni, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione ovvero dei presidi a tutela della sicurezza adottati da Maico Italia è tenuto a darne segnalazione alle funzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza.

6 CONTABILITA' E CONTROLLO INTERNO

Trasparenza contabili e informativa societaria

L'impegno di Maico Italia è indirizzato a massimizzare il valore a lungo termine per gli azionisti.

Per tenere fede a questo impegno, Maico Italia adotta elevati standard di pianificazione finanziaria e di controllo e sistemi di contabilità coerenti e adeguati ai principi contabili applicabili.

Nell'espletare tale prassi, Maico Italia opera con la massima trasparenza coerentemente con le migliori pratiche d'affari:

i) garantendo che tutte le operazioni condotte siano dovutamente autorizzate, verificabili, legittime e coerenti fra di loro;

ii) garantendo che tutte le operazioni siano adeguatamente registrate e contabilizzate coerentemente con la migliore prassi corrente e opportunamente documentate;

iii) elaborando tempestivamente rendiconti finanziari periodici completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili;

iv) sensibilizzando e informando i propri dipendenti circa l'esistenza, gli scopi e l'importanza del controllo interno;

v) analizzando e gestendo con diligenza professionale i rischi imprenditoriali connessi a tutte le attività della Società;

vi) istituendo rigorosi processi di svolgimento delle attività che assicurino decisioni gestionali (comprese quelle relative a investimenti e cessioni) basate su solide analisi economiche che comprendano una prudente valutazione dei rischi e forniscano la garanzia che i beni aziendali siano impiegati in maniera ottimale; v

vii) assicurando che decisioni su temi finanziari, fiscali e contabili siano prese a un livello manageriale adeguato.

Maico Italia ritiene di fondamentale importanza per il proprio successo la trasparenza nelle modalità di registrazione contabile delle singole operazioni poste in essere.

Pertanto, Maico Italia richiede ai dipendenti relazioni accurate, tempestive e dettagliate sulle operazioni finanziarie. I dipendenti devono tenere registrazioni veritiere e

accurate di tutte le operazioni finanziarie, accompagnate da adeguata documentazione di supporto.

È fatto divieto a tutti i dipendenti di adottare comportamenti o dar luogo a omissioni che possano condurre: i) alla registrazione di operazioni fittizie; ii) alla registrazione di operazioni in modo fuorviante o non sufficientemente documentate; iii) alla mancata registrazione di impegni, anche solo di garanzia, da cui possano derivare responsabilità o obbligazioni.
I dipendenti a cui è richiesto di collaborare alla preparazione e presentazione di documenti assicurano, per quanto di loro competenza, che detti documenti siano completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.

PROCURE E DELEGHE

Nessuno deve avere poteri di rappresentanza, direzione e gestione al di fuori di specifiche deleghe e del sistema di autorizzazioni e approvazioni per l'assunzione di decisioni di gestione operativa, finanziaria e di investimento esistente all'interno di Maico Italia.
Tutte le attività effettuate da Maico Italia o da terzi in nome e per conto di Maico Italia devono essere, in un regime di riservatezza:

i) legittime e rispettose di norme, procedure e regolamenti;
ii) aperte ad analisi e verifiche obiettive, con precisa individuazione dei soggetti coinvolti;
iii) basate su informazioni corrette e complete.

In particolare, il sistema di deleghe deve assicurare che:

i) a nessun soggetto vengano attribuiti poteri illimitati o funzioni per legge non delegabili;
ii) a nessun soggetto vengano contestualmente delegati poteri di spesa e di controllo;
iii) il contenuto delle deleghe sia conforme alle responsabilità assegnate e non in sovrapposizione o conflitto, anche solo parziale o potenziale, con attribuzioni delegate ad altri soggetti;
iv) i poteri e le attribuzioni conferiti siano conosciuti dall'Organismo di Vigilanza.

Le deleghe possono essere attribuite anche a soggetti esterni alla Società, ad esempio nell'ambito di rapporti di consulenza. In tal caso, insieme all'accettazione delle funzioni o dei compiti delegati, tali soggetti dovranno accettare i principi esposti nel presente Codice.

Tutela del capitale sociale e obblighi in relazione all'amministrazione

Gli amministratori (o chiunque ne svolga le funzioni) collaborano affinché i sindaci possano svolgere le attività di controllo ad essi affidate.
Nella corretta gestione del patrimonio sociale gli amministratori, i dipendenti, i dirigenti, i collaboratori e i soci dovranno:

i) valutare correttamente il patrimonio sociale, i beni, crediti e le azioni, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
ii) seguire gli stessi criteri nelle valutazioni e nelle altre operazioni necessarie/strumentali alle operazioni di fusione o scissione con altre Società;

iii) non effettuare operazioni illecite sul capitale sociale.

Gli azionisti non possono essere liberati dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

Nessuno deve cercare di influenzare il regolare svolgimento delle assemblee societarie, traendo in inganno o in errore.

Gli amministratori devono informare il loro comportamento a buona fede e correttezza, e in particolare sono tenuti a:

i) svolgere il loro incarico con diligenza e nel rispetto del criterio di collaborazione con gli altri organi societari;

ii) comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento che appaia in contrasto anche solo potenziale con il dettato legislativo, tutelando l'integrità del patrimonio sociale e prescindendo, ove richiesto, dall'interesse degli azionisti alla restituzione dei conferimenti;

iii) verificare lo stato patrimoniale della Società, specie in riferimento all'esattezza e veridicità dei dati ivi riportati, prima di procedere alla ripartizione degli utili e delle riserve.

Custodia e gestione del patrimonio sociale

Maico Italia si adopera affinché l'utilizzo delle risorse disponibili, effettuato in conformità alla normativa vigente e ai contenuti dello statuto, ed in linea con i principi del presente Codice, sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio aziendale, a tutela della Società stessa, dei soci, dei creditori e del mercato.

Gli amministratori, i dipendenti, i dirigenti e i collaboratori di Maico Italia sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e del legittimo utilizzo dei beni (materiali e immateriali) e delle risorse loro affidati per espletare le proprie funzioni.

Nessuno dei beni di proprietà di Maico Italia può essere utilizzato per finalità diverse da quelle indicate dalla stessa né per finalità illegali.

Ogni bene di proprietà di Maico Italia deve essere registrato nelle scritture contabili, a meno che la normativa non consenta diversamente.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Nel rispetto di quanto espressamente previsto dal Dlgs 231 del 2001 e alla luce della propria integrità e correttezza, Maico Italia richiede che i propri dipendenti, amministratori e collaboratori nello svolgimento delle mansioni loro affidate si astengano dal porre in essere:

i) pratiche qualificabili come reato transnazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146 e in particolare: associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, immigrazione clandestina, induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale. Si ricorda che si configura come transnazionale un reato che:
   a. sia commesso in più di uno Stato; oppure
   b. sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; oppure
   c. sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; oppure
   d. sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;

ii) ogni forma di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 24 ter del Dlgs 231/2001;

iii) ogni comportamento rivolto alla falsificazione di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, strumenti e segni distintivi ai sensi dell'art. 25 bis del Dlgs 231/2001;

iv) ogni forma di turbamento dell'esercizio dell'industria o del commercio e ogni forma di violazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 25 bis 1 e 25 novies del Dlgs 231/2001;

v) ogni comportamento di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ai sensi dell'art. 25 octies del Dlgs 231/2001;

vi) ogni comportamento rivolto a promuovere costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongano il compimento di atti di terrorismo e/o gli atti di terrorismo stessi ai sensi dell'art. 25 quater del Dlgs 231/2001;

vii) ogni pratica di mutilazione dei genitali femminili, ai sensi dell'art. 25 quater 1 del Dlgs 231/2001;

viii) ogni pratica legata alla prostituzione minorile, detenzione di materiale pornografico e pedo pornografico e più in generale ogni pratica configurabile come reato contro la personalità individuale ai sensi dell'art. 25 quinques del Dlgs 231/2001.

Chiunque venisse a conoscenza di violazioni riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

8 ATTUAZIONI E GARANZIE

Segnalazione di violazioni del Codice

Maico Italia è impegnata al raggiungimento dei più elevati standard di eccellenza di gestione relativamente alle sue responsabilità morali, sociali e di gestione degli affari nei confronti dei soggetti interessati.

Il Codice definisce le aspettative di Maico Italia nei confronti delle persone che ne fanno parte e le responsabilità di cui queste devono farsi carico per comportamenti coerenti.
Maico Italia incoraggia i dipendenti a rivolgersi alla Funzione Legale in ogni situazione inerente il Codice in cui essi possano essere in dubbio su quale sia il comportamento più appropriato.
A tutte le richieste di chiarimenti viene data una tempestiva risposta senza che vi sia per il dipendente alcun rischio di subire qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione.
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni del Codice che attengono al Dlgs 231/2001 ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, tramite e mail all'indirizzo organismo_vigilanza@maico-italia.it
Chiunque venisse a conoscenza di violazioni del Codice che non attengono al Dlgs 231/2001 ha l'obbligo di informare tempestivamente il Garante del Codice, tramite e mail all'indirizzo garante_codice@maico-italia.it
Non saranno prese in considerazione le segnalazioni anonime. E' garantito a chiunque volesse ricorrere all'Organismo di Vigilanza l'anonimato e la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni ricevute nel rispetto della normativa sulla Privacy.

Sistema sanzionatorio

Costituisce violazione del Codice qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del Codice stesso.
Costituisce parimenti violazione del Codice il comportamento di chi dovesse accusare altri dipendenti di violazione del Codice con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.
La violazione dei principi fissati nel presente Codice compromette il rapporto fiduciario tra Maico Italia ed i propri amministratori, dipendenti, dirigenti, consulenti, collaboratori, clienti, fornitori, *partners* e chiunque intrattenga a vario titolo rapporti con la Società.
Ne consegue che ogni trasgressore delle singole regole di condotta prescritte da questo Codice sarà punibile con sanzioni disciplinari che possono comportare anche la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato o del contratto di collaborazione. Maico Italia perseguirà le violazioni del presente Codice attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, commisurati alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa. L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dall'instaurazione di azioni giudiziarie e dal loro esito, e pertanto prescinde dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.
Il sistema disciplinare adottato da Maico Italia, in linea con quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, è consultabile presso la intranet e la bacheca aziendale.

Diffusione ed osservanza del Codice

La conoscenza e l'osservanza del Codice da parte di tutti i suoi destinatari sono condizioni primarie per la trasparenza e l'immagine della Società.

A tal fine una copia di questo Codice è disponibile sulla bacheca e sulla intranet aziendale.
In caso di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro subordinato o collaborazione (anche occasionale), di nuovi contratti commerciali o accordi (convenzioni, atti di nomina, ecc.), questi dovranno contenere un esplicito riferimento e rinvio al Codice.

CAPITOLO 8 IL SISTEMA DISCIPLINARE

1. Principi generali

I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Maico Italia ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile.
In caso di violazioni del Modello, verranno applicate le misure di seguito indicate, proporzionate e adeguate, a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie, che possono anche comportare la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, del contratto di collaborazione o di altro tipo, instaurato con il trasgressore; il tutto nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
In particolare si prevedono:

i) per i lavoratori dipendenti – dirigenti esclusi - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 del codice civile e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300 del 1970, nonché nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Categoria applicabile, ossia il CCNL Metalmeccanici;

ii) clausole contrattuali di natura sanzionatoria e risolutive, da inserire nei contratti stipulati con consulenti, concessionari, agenti, intermediari, lavoratori parasubordinati e collaboratori esterni;

iii) misure che inducano al rispetto delle suddette disposizioni tutti quei soggetti nei confronti dei quali non è possibile applicare nessuna delle misure sopra previste (dirigenti, amministratori e sindaci).

L'Organismo di Vigilanza controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente, e riferirà tempestivamente alla Direzione Aziendale le trasgressioni di cui venisse a conoscenza, al fine di una pronta contestazione al trasgressore.

2. Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

Le disposizioni del sistema disciplinare di seguito elencate sono rivolte ai lavoratori subordinati che violano il Modello adottato da Maico Italia e derivano dall'applicazione di quanto previsto dal Dlgs 231/2001, nel pieno rispetto del CCNL di riferimento.

Nello specifico costituiscono violazioni del Modello:

i) le violazioni di procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività a rischio reato, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello sia che espongano sia che non espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati previsti;

ii) l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più dei reati previsti;

iii) l'adozione di comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta e/o potenziale applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Dlgs 231/2001.

In riferimento all'accertamento delle infrazioni, ai procedimenti di contestazione e all'irrogazione delle sanzioni rimangono invariati i poteri della Direzione Aziendale e si rinvia al CCNL applicabile.

Le sanzioni sono stabilite e verranno comminate nel rispetto di quanto prescritto e secondo le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria richiamato. In particolare, i lavoratori subordinati saranno passibili delle misure indicate agli art. 23 e ss. del citato CCNL e precisamente: i) richiamo verbale; ii) ammonizione scritta; iii) multa fino all'importo di 3 ore di paga e indennità di contingenza; iv) sospensione dal lavoro fino a tre giorni; v) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25 CCNL.

Restano ferme tutte le previsioni di cui all'art. 23 del CCNL, tra cui: i) l'azienda non può adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa (art. 23, comma 2); ii) Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato (art. 53, comma 5); iii) in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa: nel corso di tale periodo il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni (art. 53, comma 3); iv) se il provvedimento non verrà emanato entro 6 giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, le giustificazioni stesse si intenderanno accolte, a meno che durante tale periodo l'azienda non sia venuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio e di tale circostanza abbia informato per iscritto, entro il predetto termine, il lavoratore (art. 23, comma 4; v) non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione (art. 53, comma 7)

3. Misure nei confronti di dirigenti

Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni del Modello da parte dei Dirigenti, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente sistema disciplinare, devono essere annotate nelle loro rispettive schede valutative/note di qualifica o nel loro stato di servizio, o comunque in un apposito registro dell'azienda.
L'annotazione di tali trasgressioni è strumentale anche a rilevare eventuali recidive.
Tali infrazioni saranno considerate negativamente dal Consiglio di Amministrazione ai fini del conferimento di ulteriori incarichi e deleghe, nonché dell'elargizione di gratifiche, premi, benefit, aumenti di compensi, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL.
Qualora alla reiterazione di tali trasgressioni per 2 volte nell'arco di 2 anni, non consegua il licenziamento del dirigente, allo stesso verranno revocate eventuali deleghe, e potrebbe esserne predisposto il trasferimento dall'area a rischio ad un'altra area della Società, per esigenze organizzative e secondo quanto previsto dal CCNL applicabile.

Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Nel caso in cui un Dirigente violi le disposizioni del Modello, che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, ovvero impedisca dolosamente l'applicazione delle misure previste dal Modello nell'area di propria competenza, il suo rapporto di lavoro verrà risolto, nei modi previsti dal CCNL.

4. Misure nei confronti degli amministratori

Le violazioni da parte degli Amministratori delle prescrizioni contenute nel Modello, devono essere riferite dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e devono risultare dal verbale della relativa adunanza del Consiglio.
Nel caso in cui le trasgressioni siano commesse dalla maggioranza dei membri del Consiglio o dal Consiglio collegialmente, l'Organismo di Vigilanza deve riferire anche all'Assemblea.
Qualora il Presidente, l'Amministratore Delegato e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione conferitari di deleghe, disattendano più di 2 volte nel corso dell'esercizio le disposizioni del Modello - compiendo atti non contemplati nelle deleghe loro conferite ovvero in violazione dei limiti prescritti dal Modello -, per la cui violazione non sia prevista la loro revoca ovvero non sia possibile dichiararla tempestivamente, il Consiglio di Amministrazione dovrà sospendere, nel rispetto dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, le deleghe loro conferite.
Nei casi in cui le suddette trasgressioni del Modello, configurino cause di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituire gli amministratori decaduti ai sensi dell'art. 2386 c.c.; in difetto l'Assemblea adotterà i provvedimenti sopra indicati.

Ai fini della recidiva, si terrà conto delle infrazioni degli Amministratori solamente nell'ambito dell'esercizio sociale.
Nei casi di violazione delle disposizioni del Modello da parte degli Amministratori, resta salva la facoltà del Consiglio di ratificare il loro operato, all'uopo convocando apposita riunione, comunque entro 2 mesi. Della decisione e delle relative motivazioni, il Consiglio è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, trasmettendo ogni documentazione utile e necessaria ai fini delle valutazioni, nonché dei provvedimenti ad esso competenti secondo le disposizioni del Modello.
La pendenza di procedimenti penali nei confronti degli Amministratori, fino a quando non sia stata pronunciata sentenza di primo grado, anche non passata in giudicato, non comporta l'applicazione automatica delle sanzioni sopra specificate.

5. Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte dei componenti del Collegio Sindacale, l'OdV ne darà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio stesso, con le modalità di cui al punto precedente.
I consiglieri e i sindaci adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'assemblea per la proposta di revoca dalla carica.

6. Misure nei confronti degli altri soggetti obbligati al rispetto del Codice di Condotta

Le violazioni del Modello da parte di collaboratori che intrattengono un rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, anche occasionale, gli agenti, i lavoratori parasubordinati, i partner, i fornitori, i consulenti e chiunque svolga attività in nome e per conto della Società o sotto il controllo della stessa, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni sofferti, comporteranno l'applicazione immediata delle misure indicate sotto, previa introduzione di opportune clausole contrattuali in tutti i successivi contratti che verranno stipulati.
Le violazioni del Modello da parte dei soggetti sopra elencati, comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto contrattuale, nei modi previsti dall'art. 1456 c.c., negli stessi casi per i quali questo sistema disciplinare prevede la risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti e comunque in tutti i casi di violazione di legge connesse allo svolgimento dell'incarico.
Clausole contrattuali di natura sanzionatoria e risolutiva per violazione del Modello, saranno inserite in tutti i nuovi contratti di collaborazione, di agenzia e di partnership che verranno stipulati dalla Società con i soggetti sopra elencati.
Nel caso in cui i contratti precedentemente stipulati, non contenessero le clausole di cui sopra, le trasgressioni del Modello da parte di collaboratori e agenti, saranno comunque considerate inadempimento della prestazione, e, ove possibile potranno comportare la risoluzione del singolo contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa comunicazione del Codice di Condotta.

ALLEGATO A.

Legenda dei reati

A.1 Legenda dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Dlgs 231/2001).....2
A.2 Legenda dei reati societari (art. 25 ter del Dlgs 231/2001) 3
A.3 Legenda altri reati previsti dal Dlgs 231/2001 9

A.1 Legenda dei reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Dlgs 231/2001)

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, Dlgs 231/01)

(a) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);

(b) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);

(c) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);

(d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

(e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, Dlgs 231/01)

(a) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);

(b) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

(c) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);

(d) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);

(e) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

(f) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

(g) Concussione (art. 317 c.p.).

A.2 Legenda dei reati societari (art. 25 ter del Dlgs 231/2001)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

1) Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
2) La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
3) La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
4) In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
5) Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622, co.1 e 3 c.c.)

1) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3) Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Falso in prospetto (art. 2623, co.1 e 2 c.c.)

(L'art. 2623 del c.c. è stato soppresso dalla L. 262/2005. Il falso in prospetto è oggi regolato dall'art. 173 bis del TUF, ma l'art. 25 ter del Dlgs 231/2001 non è stato aggiornato. Per il principio di "stretta legalità" il citato reato non è più presupposto della responsabilità amministrativa a meno che non intervenga un adeguamento).

1. Chiunque allo scopo di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documento da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha cagionato loro un danno patrimoniale, con l'arresto fiano ad un anno.

2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (art. 2624, co.1 e 2 c.c.)

(L'art 2624 del c.c. è stato soppresso dal Dlgs 27 gennaio 2010 , n. 39. Tale ipotesi di reato è oggi regolata dall'art. 27 del citato decreto, ma l'art. 25 ter del Dlgs 231/2001 non è stato aggiornato. Per il principio di "stretta legalità" il citato reato non è più presupposto della responsabilità amministrativa a meno che non intervenga un adeguamento).

1) I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
2) Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Impedito controllo (art. 2625, co. 2 c.c.)

(Il Dlgs 27 gennaio 2010 , n. 39, ha modificato l'art. 2625 in esame eliminando il riferimento alla società di revisione. Si applica come sopra il principio di "stretta legalità" in attesa di un adeguamento del Dlgs 231/2001).

1) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali (eliminato: o alle società di revisione), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2) Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58

Indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.)

1) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

1) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che

ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
2) La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

1) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
2) La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
3) Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

1) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2) Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

1) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

2) All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

1) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

1) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2) Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

1) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

1) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)

1) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità

pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2) Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

A.3 Legenda altri reati previsti dal Dlgs 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis, Dlgs 231/2001)

(a) Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);

(b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

(c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);

(d) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

(e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

(f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);

(g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

(h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

(i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

(j) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

(k) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter, Dlgs 231/2001)

(a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);

(b) Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

(c) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

(d) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

(e) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

(f) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);

(g) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Falso nummario (Art. 25 bis, Dlgs 231/2001)

(a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

(b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

(c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

(d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);

(e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);

(f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);

(g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

(h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);

(i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

(j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis 1, Dlgs 231/2001)

(a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

(b) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

(c) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

(d) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

(e) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

(f) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

(g) Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);

(h) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Reati con finalita' di terrorismo (Art. 25 quater, Dlgs 231/2001)

(a) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);

(b) Assistenza agli associati che punisce chiunque dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche o eversive (art. 270-ter c.p.);

(c) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

(d) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);

(e) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);

(f) Istigazione a uno dei reati qui indicati (art. 302 c.p.).

Mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater 1, Dlgs 231/2001)

(a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Reati contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies, Dlgs 231/2001)

(a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

(b) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

(c) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

(d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);

(e) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];

(f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

(g) Tratta di persone (art. 601 c.p.);

(h) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (Art. 25 sexies, Dlgs 231/2001)

(a) Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);

(b) Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime (Art. 25 septies, Dlgs 231/2001)

(a) Omicidio colposo (589 c.p.);

(b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro (Art. 25 octies, Dlgs 231/2001)

(a) Ricettazione (art. 648 c.p.);

(b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

(c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies, Dlgs 231/2001)

(a) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);

(b) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);

(c) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);

(d) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);

(e) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio,

cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

(f) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);

(g) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità' giudiziaria (Art. 25 novies, Dlgs 231/2001) - Refuso del legislatore quanto alla numerazione: l'art. 25-novies è già presente nel D.Lgs. 231/01

(a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146

(a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

(b) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

(c) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

(d) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

(e) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

(f) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

(g) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

ALLEGATO B.

Reati contro la Pubblica Amministrazione

B.1 Elenco dei reati 2

B.2 Modalità commissive dei reati contro la Pubblica Amministrazione .....

B.3 Analisi dei rischi PA 4
- Direttore Generale 4
- Funzione personale e organizzazione 5
- Funzione amministrazione, finanza e controllo 5
- Funzione acquisti 7
- Funzione commerciale 7
- Funzione ricerca e sviluppo 9

B.4 Gap analysis e standard di controllo .....

Attività a rischio e standard di controllo applicati .....
- Direttore Generale .....
- Funzione personale e organizzazione .....
- Funzione amministrazione, finanza e controllo .....
- Funzione acquisti .....
- Funzione commerciale .....
- Funzione ricerca e sviluppo .....

B.1 Elenco dei reati

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, Dlgs 231/01)

- **(a)** Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- **(b)** Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- **(c)** Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- **(d)** Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- **(e)** Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, Dlgs 231/01)

- **(a)** Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- **(b)** Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- **(c)** Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- **(d)** Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- **(e)** Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- **(f)** Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- **(g)** Concussione (art. 317 c.p.).

In fase di analisi, non è emerso il rischio di commissione dei reati di concussione e frode informatica.

B.2 Modalità commissive dei reati contro la Pubblica Amministrazione

CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (Art. 25, Dlgs 231/2001)	
Cor 1	**Assunzioni, conferimento incarichi, selezione di partners e fornitori** Possibilità che quanto sopra costituisca il vantaggio o l'utilità promessa o conferita a pubblici ufficiali per selezionare figure indicate o vicine a pubblici ufficiali.
Cor 2	**Scontistica e omaggistica** Possibilità che quanto sopra costituisca il vantaggio o l'utilità promessa o conferita a pubblici ufficiali o a persone da questi segnalate per ottenere trattamenti di favore.
Cor 3	**Ispezioni e accertamenti** Promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale al fine di indurlo a compiere, in caso di ispezioni o accertamenti, atti non conformi al suo ufficio.
Cor 4	**Erogazioni pubbliche** Promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, direttamente o per il tramite di un intermediario, per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.
Cor 5	**Assunzione di personale appartenente a categorie protette** Promessa o dazione di denaro ad un pubblico ufficiale al fine di avvantaggiarsi nella scelta di personale appartenente a categorie protette.
Cor 6	**Contenziosi e arbitrati** Promessa o dazione di denaro ad un pubblico ufficiale per l'ottenimento di un esito favorevole.
Cor 7	**Alienazione o permuta di beni verso la P.A.** Possibilità che quanto sopra costituisca il vantaggio o l'utilità promessa o conferita a pubblici ufficiali o a persone da questi segnalate per ottenere trattamenti di favore.
Cor 8	**Licenze, permessi, autorizzazioni e provvedimenti in genere** Promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale per ottenere indebitamente tali provvedimenti.
Cor 9	**Concessioni** Promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale per l'ottenimento di concessioni, la proroga di quelle esistenti, per impedirne la decadenza o per eludere gli obblighi di concessione; nonché per l'ottenimento di atti aggiuntivi.
Cor 10	**Gare, appalti e trattative** Promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, direttamente o per il tramite di un intermediario o di un partner, al fine dell'aggiudicazione.
Cor 11	**Esecuzione e gestione commesse (rendicontazione e varianti)** Promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale per ottenere l'approvazione di lavori in violazione di obblighi contrattuali o varianti in corso d'opera.
Cor 12	**Agevolazioni, rimborsi e sgravi** Promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, direttamente o per il tramite di un intermediario, per ottenere sgravi, rimborsi e agevolazioni di natura fiscale, contributiva, ...
TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO (Art. 24, Dlgs 231/2001)	
Tra 1	**False attestazioni o alterazione di documenti** Presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente dalla PA, inducendo in errore, provvedimenti, agevolazioni e sgravi (anche di natura fiscale o previdenziale) o per ottenere un vantaggio dall'inosservanza di obblighi di legge.
Tra 2	**Gare, appalti e trattative** Artifizi, raggiri, false dichiarazioni, omissione di informazioni o collusione tra partecipanti a gare, appalti e trattative al fine di aggiudicarsi indebitamente le stesse.
Tra 3	**Esecuzione e gestione commesse (rendicontazione e varianti)** Artifizi, raggiri, false dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri al fine di non adempiere agli obblighi contrattuali in fase di rendicontazione o per ottenere l'approvazione di varianti in corso d'opera.
Tra 4	**Licenze, permessi, autorizzazioni e provvedimenti in genere** Presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente tali provvedimenti.
TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE AI DANNI DELLO STATO (Art. 24, Dlgs 231/2001)	
Trb 1	**Erogazioni pubbliche** Artifizi, raggiri, false dichiarazioni od omissione di informazioni per ottenere indebitamente, inducendo in errore, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.
MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO (Art. 24, Dlgs 231/2001)	
Mal 1	**Erogazioni pubbliche** Utilizzo di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi.
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE AI DANNI DELLO STATO (Art. 24, Dlgs 231/2001)	
Prc 1	**Erogazioni pubbliche** Ottenimento indebito di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni mediante dichiarazioni o documenti falsi, attestanti cose non vere o mediante omissione di informazioni dovute.

B.3 Analisi dei rischi PA

Sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi, le funzioni potenzialmente coinvolte nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, sono di seguito riportate.

Direzione:

- Direttore Generale

Funzione personale e organizzazione:

- Responsabile funzione personale e organizzazione
- Relazioni sindacali e personale Italia
- Amministrazione del personale

Funzione amministrazione, finanza e controllo:

- Responsabile funzione amministrazione finanza e controllo

Funzione acquisti:

- Responsabile funzione acquisti

Funzione commerciale:

- Responsabile funzione commerciale

Funzione ricerca e sviluppo:

- Responsabile funzione ricerca e sviluppo

Segue per ciascuna funzione, la relativa matrice di analisi dei rischi.

DIRETTORE GENERALE

I processi a rischio sono stati selezionati dai poteri conferiti dalla procura del 23 febbraio 2004 e successive modifiche fino alla data di approvazione del presente Modello.

Processi	Fattispecie di Reato	1.COR	2.TRA	3.TRB	4.MAL	5.PRC	6.FRD	7.CON
DG 1	Compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale ad eccezione di quelli riservati al Consiglio di Amministrazione	COR1 COR2 COR3 COR4 COR5 COR6 COR7 COR.8 COR10 COR11	TRA1 TRA2 TRA3 TRA4	TRB1	MAL1	PRC1		

		COR12						
DG 2	Rappresentanza in giudizio della società, nominare e revocare avvocati, transigere controversie	**COR1** **COR6**						
DG 3	Responsabilità e deleghe in materia di D.Lgs. 196/2003	**COR3**	**TRA1**					

FUNZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile della funzione personale e organizzazione

I processi a rischio reato sono stati selezionati dai poteri conferiti con atto del Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 luglio 2011.

Processi	**Fattispecie di reato**	**1.COR**	**2.TRA**	**3.TRB**	**4.MAL**	**5.PRC**	**6.FRD**	**7.CON**
PERS 1	Rappresentare la Società nelle controversie di lavoro con i poteri di cui alla sopra citata procura	**COR 1** **COR 6**						
PERS 2	Assumere, trasferire sospendere e licenziare il personale, ad esclusione dei dirigenti, con i limiti di cui alla sopra citata procura	**COR 1** **COR 5**						

FUNZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo

I processi a rischio reato sono stati selezionati dai poteri conferiti con atto del Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 dicembre 2010.

Processi	**Fattispecie di Reato**	**1.COR**	**2.TRA**	**3.TRB**	**4.MAL**	**5.PRC**	**6.FRD**	**7.CON**
AFCO 1	Rappresentare la Società nei confronti di soggetti pubblici e privati per l'esercizio dei poteri conferiti	**COR 3**	**TRA 1**					
AFCO 2	Curare l'osservanza di tutte le norme amministrative e fiscali degli adempimenti cui la società è tenuta quale soggetto sostituto d'imposta con facoltà di firmare denunce, dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, ricorsi …	**COR 3** **COR 12**	**TRA 1**					
AFCO 3	Svolgere pratiche ed operazioni valutarie ed autorizzative relative all'attività di importazione ed esportazione con facoltà di provvedere a qualsiasi adempimento nei confronti di Autorità Pubbliche con ogni inerente facoltà di firma	**COR 3** **COR 8**	**TRA 1** **TRA 4**					
AFCO 4	Firmare dichiarazioni e denunce previste dalla normativa civilistica, fiscale e previdenziale	**COR 3** **COR 12**	**TRA 1**					

FUNZIONE ACQUISTI

Responsabile della funzione acquisti

I processi a rischio reato sono stati selezionati dai poteri conferiti con atto del Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 dicembre 2010.

Processi	Fattispecie di Reato	1.COR	2.TRA	3.TRB	4. MAL	5.PRC	6. FRD	7.CON
ACQ 1	Rappresentare la Società nei confronti di soggetti pubblici per l'esercizio dei poteri conferiti	**COR 3**	**TRA 1**					
ACQ 2	Assicurare l'approvvigionamento di beni e/o servizi nei limiti stabiliti dal sopra citato provvedimento	**COR 1**						

FUNZIONE COMMERCIALE

Responsabile della funzione commerciale Italia

I processi a rischio reato sono stati selezionati dai poteri conferiti con atto del Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 luglio 2011.

Processi	Fattispecie di Reato	1.COR	2.TRA	3.TRB	4. MAL	5.PRC	6. FRD	7.CON
COMM 1	Rappresentare la Società nei confronti di soggetti pubblici nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferiti	**COR 2** **COR 3**	**TRA 1**					
COMM 2	Vendere, con i poteri di cui al sopra citato atto, prodotti, semilavorati, materiali e beni in genere	**COR 7**						
COMM 3	Presentare offerte, stipulare, rinnovare, rescindere contratti di fornitura nei confronti di qualsiasi ente, società, privato. Aderire ad appalti, concorrere ad aste pubbliche e licitazioni private, presso qualsiasi amministrazione ed ente pubblico per somministrazioni e forniture firmando i	**COR 10**	**TRA 2**					

	relativi verbali, contratti e capitolati							
COMM 4	Nominare e revocare commissionari, concessionari, agenti e altri ausiliari di commercio	**COR 1**						
COMM 5	Stipulare, modificare e risolvere contratti promozionali, marketing e pubblicitari vari	**COR 1**						

Responsabile della funzione commerciale estero

I processi a rischio reato sono stati selezionati dai poteri conferiti con atto del Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 dicembre 2010.

Processi	**Fattispecie di Reato**	**1.COR**	**2.TRA**	**3.TRB**	**4. MAL**	**5.PRC**	**6. FRD**	**7.CON**
COMM 1	Rappresentare la Società nei confronti di soggetti pubblici nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferiti	**COR 2** **COR 3**	**TRA 1**					
COMM 2	Vendere, con i poteri di cui al sopra citato atto, prodotti, semilavorati, materiali e beni in genere	**COR 7**						
COMM 3	Presentare offerte, stipulare, rinnovare, rescindere contratti di fornitura nei confronti di qualsiasi ente, società, privato. Aderire ad appalti, concorrere ad aste pubbliche e licitazioni private, presso qualsiasi amministrazione ed ente pubblico per somministrazioni e forniture firmando i relativi verbali, contratti e capitolati	**COR 10**	**TRA 2**					
COMM 4	Nominare e revocare commissionari, concessionari, agenti e altri ausiliari di commercio	**COR 1**						
COMM 5	Stipulare, modificare e risolvere contratti promozionali, marketing e pubblicitari vari	**COR 1**						

FUNZIONE RICERCA E SVILUPPO

Responsabile della funzione ricerca e sviluppo

Processi	Fattispecie di Reato	1.COR	2.TRA	3.TRB	4. MAL	5.PRC	6. FRD	7.CON
R&D 1	Attività di ricerca finanziata dalla Pubblica Amministrazione			**TRB 1**		**PRC 1**		
R&D 2	Attività di ricerca e sviluppo		**TRA 1**					

B.4 Gap analysis e standard di controllo

Gli Standard di Controllo

Su ciascun processo individuato a rischio si applicano i c.d. standard di controllo, elaborati sulla base dei principi e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, nonché delle *best practices* internazionali in tema di rischio di frode e di corruzione.
Gli standard di controllo a prevenzione dei reati contro la P.A. sono strutturati su due livelli: obblighi e divieti.

Gli **standard di controllo "obblighi"** sono così chiamati perché rappresentano ciò che deve essere fatto o che deve essere presente a prevenzione del reato sul processo a rischio. Trattasi di:

A.1 **Segregazione delle attività:** deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza (*).

A.2 **Norme**: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività a rischio. Le norme aziendali devono essere ispirate, per ciascuna fase del processo, a criteri di trasparenza e di precisa individuazione dei soggetti responsabili.

A.3 **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni. I poteri autorizzativi e di firma devono: (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

A.4 **Lettere di attestazione:** il soggetto che svolge il processo deve attestare la veridicità e la completezza delle informazioni fornite nello svolgimento delle proprie attività.

A.5 **Report all'Organismo di Vigilanza:** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Dlgs 231/2001 il Modello deve ***"****prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli"*. Pertanto, il soggetto che svolge il processo, deve redigere e inviare all'OdV un report periodico delle attività svolte.

(*) Lo standard "segregazione delle attività" si applica laddove non trova applicazione lo standard "norme".

Gli **standard di controllo "divieti"** sono così chiamati perché introducono il divieto a compiere determinate attività in autonomia. Trattasi di:

B.1 **Divieto di stipula di contratti in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato.

B.2 **Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento.

B.3 **Divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza/prestazioni professionali, se non con firma congiunta di altro responsabile di funzione.

B.4 **Divieto di concessione di utilità in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità.

B.5 **Divieto di assunzione di personale in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale proveniente dalla P.A.

ATTIVITA' A RISCHIO, REATI IPOTIZZATI E STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI

Per ciascuna funzione sono indicati:

- l'attività a rischio;
- i reati ipotizzati e le relative modalità commissive;
- gli standard di controllo applicati

DIREZIONE

Direttore Generale

Funzione	Processi a rischio	Modalità commissive	Procedure, Istruzioni, Circolari, Contratti, Disposizioni Interne, Ordini di servizio e ogni documento a presidio dell'attività
DG 1	Compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale come da procura conferita	COR 1 COR 2 COR 3 COR4 COR 5 COR 6 COR 7 COR 8 COR 10 COR 11 COR 12 TRA 1 TRA 2 TRA 3 TRA 4 TRB 1 MAL 1 PRC 1	Comunicato interno ispezioni e accertamenti; procedure num assunzione personale, gestione personale a progetto, formazione finanziata, acquisto, ricezione e collaudo dei materiali produzione, assicurazione qualità fornitori, procedure adempimenti e nomine d.lgs 81/2008
DG 2	Rappresentanza in giudizio della Società, nominare e revocare avvocati, transigere controversie	COR 1 COR 6	Codice di condotta e normativa di riferimento
DG 3	Responsabilità e deleghe in materia di D. Lgs. 196/2003	COR 3 TRA 1	Comunicato interno ispezioni accertamenti, Codice di Condotta, Normativa di riferimento

ATTIVITA': rapporti con la P.A. in caso di ispezioni e accertamenti

L'attività in esame si riferisce ai processi DG 1 e DG 3.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 3: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale al fine di indurlo a compiere, in caso di ispezioni o accertamenti, atti non conformi al suo ufficio.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 1: presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente dalla PA, inducendo in errore, provvedimenti, agevolazioni e sgravi (anche di natura fiscale o previdenziale) o per ottenere un vantaggio dall'inosservanza di obblighi di legge.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

Maico Italia ha adottato un comunicato interno con cui si individuano i soggetti incaricati di seguire le verifiche ispettive e gli accertamenti da parte della P.A., ciascuno per le proprie attività di competenza. Si applicano altresì le disposizioni del Codice di condotta e della normativa di riferimento.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 11 marzo 2011 , il Consiglio di Amministrazione di Maico Italia ha conferito poteri al Direttore Generale.

A.5 Report all'Organismo di Vigilanza

Entro 7 giorni lavorativi dall'ispezione/accertamento da parte di autorità pubbliche, il Direttore Generale deve segnalare all'OdV: oggetto dell'ispezione, data e personale Maico Italia coinvolto.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': controversie e nomina legali

L'attività in esame si riferisce ai processi DG 1 e DG 2.

Reato ipotizzato e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 1: possibilità che l'incarico venga conferito a persone indicate o vicine ad un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un vantaggio nel giudizio.

COR 6: promessa o dazione di denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale per l'ottenimento di un esito favorevole.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

Si applicano le disposizioni del Codice di condotta e della normativa di riferimento.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 11 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione di Maico Italia ha conferito poteri al Direttore Generale.

A.5 Report all'Organismo di Vigilanza

Il Direttore Generale deve redigere un report semestrale sui contenziosi in corso contenente: le parti, l'oggetto e la richiesta economica; l'elenco delle consulenze legali affidate nel semestre.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': selezione e assunzione di personale

L'attività in esame si riferisce al processo DG 1.

Reato ipotizzato e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 1: possibilità che quanto sopra costituisca il vantaggio o l'utilità promessa o conferita a pubblici ufficiali per selezionare figure indicate o vicine ai medesimi.

COR 5: promessa o dazione di denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale al fine di avvantaggiarsi nella scelta di personale appartenente a categorie protette.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

Il processo di selezione del personale è regolato dalle procedura "P.O. 06.1 Gestione forza lavoro secondo la certificazione adottata da Maico Italia UNI EN ISO 9001 con riferimento ad ogni tipo di assunzione, tempo determinato, tempo indeterminato, a progetto, interinale. La materia è regolata anche dalle disposizioni del Codice di condotta e dalla normativa di riferimento.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 11 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione di Maico Italia ha conferito poteri al Direttore Generale.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': adempimenti amministrativi, fiscali, tributari, contributivi e assicurativi

L'attività in esame si riferisce al processo DG 1.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 12: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, direttamente o per il tramite di un intermediario, per ottenere sgravi, rimborsi e agevolazioni di natura fiscale, contributiva, …

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 1: presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente dalla PA, inducendo in errore, provvedimenti, agevolazioni e sgravi (anche di natura fiscale o previdenziale) o per ottenere un vantaggio dall'inosservanza di obblighi di legge.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

L'attività in esame è regolata dalle disposizioni del Codice di condotta e dalla normativa di riferimento.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 11 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione di Maico Italia ha conferito poteri al Direttore Generale.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': richiesta di finanziamenti e contributi pubblici (per la formazione, la ricerca, ...)

L'attività in esame si riferisce al processo DG 1.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 4: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, direttamente o per il tramite di un intermediario, per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato (art. 24 Dlgs 231/2001).

TRB 1: artifizi, raggiri, false dichiarazioni od omissione di informazioni per ottenere indebitamente, inducendo in errore, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.

Malversazione ai danni dello Stato (art. 24 Dlgs 231/2001)

MAL 1: utilizzo di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato (art. 24 Dlgs 231/2001).

PRC 1: ottenimento indebito di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni mediante dichiarazioni o documenti falsi, attestanti cose non vere o mediante omissione di informazioni dovute.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

La richiesta e gestione di finanziamenti pubblici da destinare alla formazione del personale e la gestione delle specifiche richieste di addestramento sono regolate "P.O. 06.1 Gestione forza lavoro secondo la certificazione adottata da Maico Italia UNI EN ISO 9001 . Si applicano altresì la normativa di riferimento e le disposizioni del Codice di Condotta.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 11 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione di Maico Italia ha conferito poteri al Direttore Generale.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': concessione di sconti e omaggi a pubblici ufficiali

L'attività in esame si riferisce al processo DG 1.

Reato ipotizzato e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001).

COR 2: possibilità che quanto sopra costituisca il vantaggio o l'utilità promessa o conferita a pubblici ufficiali o a persone da questi segnalate per ottenere trattamenti di favore.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

Si applicano le disposizioni del Codice di condotta e della normativa di riferimento.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 11 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione di Maico Italia ha conferito poteri al Direttore Generale.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': adempimenti doganali

L'attività in esame si riferisce al processo DG 1.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 8: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale per ottenere indebitamente licenze, permessi e autorizzazioni in materia doganale.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 4: artifizi, raggiri, false dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente tali provvedimenti.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

In materia di adempimenti doganali Maico Italia si attiene alle disposizioni del Codice di condotta e alla normativa di riferimento.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 11 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione di Maico Italia ha conferito poteri al Direttore Generale.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': licenze, permessi e autorizzazioni

L'attività in esame si riferisce al processo DG 1.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 8: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale per ottenere indebitamente licenze, permessi e autorizzazioni.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 4: artifizi, raggiri, false dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente tali provvedimenti.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

L'attività in esame è regolata dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni del Codice di condotta.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 11 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione di Maico Italia ha conferito poteri al Direttore Generale.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': approvvigionamenti (conferimento incarichi, selezione di fornitori e agenti)

L'attività in esame si riferisce al processo DG 1.

Reato ipotizzato e modalità commissiva

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 1: possibilità che quanto sopra costituisca il vantaggio o l'utilità promessa o conferita a pubblici ufficiali per selezionare figure indicate o vicine ai medesimi.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

Il processo di approvvigionamento è regolato dalle seguenti procedure: PO-07.3 valutazione fornitore e approvvigionamento merce; PO-07.4 ricevimento e controllo qualità in accettazione secondo la certificazione adottata da Maico Italia UNI EN ISO 9001.Si applicano altresì la normativa di riferimento e le disposizioni del Codice di condotta.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 11 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione di Maico Italia ha conferito poteri al Direttore Generale.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': processo di vendita alla P.A.

L'attività in esame si riferisce al processo DG 1.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 7: possibilità che quanto sopra costituisca il vantaggio o l'utilità promessa o conferita a pubblici ufficiali o a persone da questi segnalate per ottenere trattamenti di favore.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 1: presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente dalla PA, inducendo in errore, provvedimenti, agevolazioni e sgravi (anche di natura fiscale o previdenziale) o per ottenere un vantaggio dall'inosservanza di obblighi di legge.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

In MAICO ITALIA l'attività in esame è regolata dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni del Codice di condotta.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 11 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione di Maico Italia ha conferito poteri al Direttore Generale.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': partecipazione a gare pubbliche ed esecuzione commesse

L'attività in esame si riferisce al processo DG 1.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 10: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, direttamente o per il tramite di un intermediario o di un partner, al fine dell'aggiudicazione.

COR 11: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale per ottenere l'approvazione di lavori in violazione di obblighi contrattuali o varianti in corso d'opera.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 2: artifizi, raggiri, false dichiarazioni, omissione di informazioni o collusione tra partecipanti a gare, appalti e trattative al fine di aggiudicarsi indebitamente le stesse.

TRA 3: artifizi, raggiri, false dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri al fine di non adempiere agli obblighi contrattuali in fase di rendicontazione o per ottenere l'approvazione di varianti in corso d'opera.

Standard di controllo

Obblighi

A.2 Norme

In Maico Italia l'attività in esame è regolata dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni del Codice di condotta.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 11 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione di MAICO ITALIA ha conferito poteri al Direttore Generale.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': aspetti connessi al Dlgs 81/2008 e tutela dell'ambiente (incluso il conferimento incarichi)

L'attività in esame si riferisce al processo AD 1.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 1: possibilità che quanto sopra costituisca il vantaggio o l'utilità promessa o conferita a pubblici ufficiali per selezionare figure indicate o vicine a pubblici ufficiali.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 1: presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente dalla PA, inducendo in errore, provvedimenti, agevolazioni e sgravi (anche di natura fiscale o previdenziale) o per ottenere un vantaggio dall'inosservanza di obblighi di legge.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

In materia di sicurezza Maico Italia ha adempiuto a quanto previsto dal Dlgs 81/2008. In materia di tutela dell'ambiente si applica la procedura I.O. 07.41 Gestione dei rifiuti secondo la certificazione adottata da Maico Italia UNI EN ISO 9001. Il conferimento incarichi è regolato dall'allegato I del D.V.R. nomine delle figure per la sicurezza del lavoratori – servizio di protezione e prevenzione.

Le attività in esame sono altresì regolate dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni del Codice di Condotta.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 11 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione di Maico Italia ha conferito poteri all'Amministratore Delegato.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

* * *

Il Direttore Generale deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata nello svolgimento della propria attività: violazioni delle procedure aziendali, degli Standard di Controllo e del Codice di condotta. Tutta la documentazione prodotta e inviata alla Pubblica Amministrazione nell'esecuzione dell'attività deve essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

FUNZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile funzione personale e organizzazione

I processi a rischio reato sono stati selezionati dai poteri conferiti con atto del Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 luglio 2011.

Processi	Processo a rischio	Modalità commissive	Procedure, Istruzioni, Circolari, Contratti, Disposizioni Interne, Ordini di servizio e ogni documento a presidio dell'attività
PERS 1	Rappresentarere la Società nelle controversie di lavoro con i poteri di cui alla sopra citata procura	COR 1 COR 6	Codice di Condotta, Normativa di riferimento
PERS 2	Assumere, trasferire sospendere e licenziare il personale, ad esclusione dei dirigenti, con i limiti di cui alla sopra citata procura	COR 1 COR 5	Procedure assunzione e gestione personale, Codice di Condotta, Normativa di riferimento

ATTIVITA': rapporti con la P.A. in caso di ispezioni e accertamenti

L'attività in esame si riferisce ai processi PERS 1..

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 3: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale al fine di indurlo a compiere, in caso di ispezioni o accertamenti, atti non conformi al suo ufficio.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 1: presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente dalla PA, inducendo in errore, provvedimenti, agevolazioni e sgravi (anche di natura fiscale o previdenziale) o per ottenere un vantaggio dall'inosservanza di obblighi di legge.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

Maico Italia ha adottato un comunicato interno con cui si individuano i soggetti incaricati di seguire le verifiche ispettive e gli accertamenti da parte della P.A., ciascuno per le proprie attività di competenza. Si applicano altresì le disposizioni del Codice di condotta e della normativa di riferimento.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 25 luglio 2011, è stata conferita procura al Responsabile della funzione personale e organizzazione.

A.5 Report all'Organismo di Vigilanza

Entro 7 giorni lavorativi dall'ispezione/accertamento da parte di autorità pubbliche, il Responsabile della funzione personale e organizzazione deve segnalare all'OdV: oggetto dell'ispezione, data e personale Maico Italia coinvolto.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': selezione e assunzione di personale

L'attività in esame si riferisce al processo PERS 2.

Reato ipotizzato e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 1: possibilità che quanto sopra costituisca il vantaggio o l'utilità promessa o conferita a pubblici ufficiali per selezionare figure indicate o vicine ai medesimi.

COR 5: promessa o dazione di denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale al fine di avvantaggiarsi nella scelta di personale appartenente a categorie protette.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

Il processo di selezione del personale è regolato dalle "P.O. 06.1 Gestione forza lavoro secondo la certificazione adottata da Maico Italia UNI EN ISO 9001 con riferimento ad ogni tipo di assunzione, tempo determinato, tempo indeterminato, a progetto, interinale. La materia è regolata anche dalle disposizioni del Codice di condotta e dalla normativa di riferimento.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 25 luglio 2011, è stata conferita procura al Responsabile della funzione personale e organizzazione.

A.5 Report all'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile della funzione personale e organizzazione deve redigere un report semestrale contenente l'elenco delle assunzioni che ha effettuato nel semestre.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

* * *

Il Responsabile della funzione personale e organizzazione deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata nello svolgimento della propria attività: violazioni delle procedure aziendali, degli Standard di Controllo e del Codice di condotta. Tutta la documentazione prodotta e inviata alla Pubblica Amministrazione nell'esecuzione dell'attività deve essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

FUNZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Responsabile funzione amministrazione, finanza e controllo

Processi	Fattispecie di Reato	Modalità commissive	Procedure, Istruzioni, Circolari, Contratti, Disposizioni Interne, Ordini di servizio e ogni documento a presidio dell'attività
AFCO 1	Rappresentare la Società nei confronti di soggetti pubblici e privati per l'esercizio dei poteri conferiti	**COR 3** **TRA 1**	Comunicato interno ispezioni ed accertamenti, Codice di Condotta, Normativa di riferimento
AFCO 2	Curare l'osservanza di tutte le norme amministrative e fiscali degli adempimenti cui la società è tenuta quale soggetto sostituto d'imposta con facoltà di firmare denunce, dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, ricorsi …	**COR 3** **COR 12** **TRA 1**	Comunicato interno ispezioni ed accertamenti, Codice di Condotta, Normativa di riferimento
AFCO 3	Svolgere pratiche ed operazioni valutarie ed autorizzative relative all'attività di importazione ed esportazione con facoltà di provvedere a qualsiasi adempimento nei confronti di Autorità Pubbliche con ogni inerente facoltà di firma	**COR 3** **COR 8** **TRA 1** **TRA 4**	Comunicato interno ispezioni ed accertamenti, Codice di Condotta, Normativa di riferimento
AFCO 4	Firmare dichiarazioni e denunce previste dalla normativa civilistica, fiscale e previdenziale	**COR 3** **COR 12** **TRA 1**	Comunicato interno ispezioni ed accertamenti, Codice di Condotta, Normativa di riferimento

ATTIVITA': rapporti con la P.A. in caso di ispezioni e accertamenti

L'attività in esame si riferisce ai processi AFCO 1, AFCO 2, AFCO 3 e AFCO 4.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 3: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale al fine di indurlo a compiere, in caso di ispezioni o accertamenti, atti non conformi al suo ufficio.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 1: presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente dalla PA, inducendo in errore, provvedimenti, agevolazioni e sgravi (anche di natura fiscale o previdenziale) o per ottenere un vantaggio dall'inosservanza di obblighi di legge.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

Maico Italia ha adottato un comunicato interno con cui si individuano i soggetti incaricati di seguire le verifiche ispettive e gli accertamenti da parte della P.A., ciascuno per le proprie attività di competenza. Si applicano altresì le disposizioni del Codice di condotta e della normativa di riferimento.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 6 dicembre 2010, è stata conferita procura al Responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo.

A.5 Report all'Organismo di Vigilanza

Entro 7 giorni lavorativi dall'ispezione/accertamento da parte di autorità pubbliche, il Responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo deve segnalare all'OdV: oggetto dell'ispezione, data e personale Maico Italia coinvolto.

Divieti:

B.2 Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia.

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': adempimenti doganali

L'attività in esame si riferisce ai processi AFCO 3.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 8: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale per ottenere indebitamente licenze, permessi e autorizzazioni in materia doganale.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 4: artifizi, raggiri, false dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente tali provvedimenti.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

Si applicano le disposizioni del Codice di condotta e della normativa di riferimento.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 6 dicembre 2010, è stata conferita procura al Responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo.

Divieti:

B.2 Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia.

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': adempimenti amministrativi, fiscali e assicurativi

L'attività in esame si riferisce ai processi AFCO 2 e AFCO 4.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 12: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, direttamente o per il tramite di un intermediario, per ottenere sgravi, rimborsi e agevolazioni di natura fiscale, contributiva, …

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 1: presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente dalla PA, inducendo in errore, provvedimenti, agevolazioni e sgravi (anche di natura fiscale o previdenziale) o per ottenere un vantaggio dall'inosservanza di obblighi di legge.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

L'attività in esame è regolata dalle disposizioni del Codice di condotta e dalla normativa di riferimento.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 6 dicembre 2010, è stata conferita procura al Responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo.

Divieti:

B.2 Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia.

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

* * *

Il Responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata nello svolgimento della propria attività: violazioni delle procedure aziendali, degli Standard di controllo e del Codice di condotta. Tutta la documentazione prodotta e inviata alla Pubblica Amministrazione nell'esecuzione dell'attività deve essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

FUNZIONE ACQUISTI
Responsabile funzione acquisti

Funzione	Processi a rischio	Modalità commissive	Procedure, Istruzioni, Circolari, Contratti, Disposizioni Interne, Ordini di servizio e ogni documento a presidio dell'attività
ACQ 1	Rappresentare la Società nei confronti di soggetti pubblici per l'esercizio dei poteri conferiti	COR 3 TRA 1	Comunicato interno ispezioni e accertamenti, Codice di Condotta, Normativa di Riferimento
ACQ 2	Assicurare l'approvvigionamento di beni e/o servizi nei limiti stabiliti dalla procura conferita	COR 1	Procedura acquisto ricezione e collaudo materiali di produzione e procedura assicurazione qualità fornitori, Codice di Condotta, Normativa di Riferimento.

ATTIVITA': rapporti con la P.A. in caso di ispezioni e accertamenti

L'attività in esame si riferisce ai processi ACQ 1.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 3: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale al fine di indurlo a compiere, in caso di ispezioni o accertamenti, atti non conformi al suo ufficio.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 1: presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente dalla PA, inducendo in errore, provvedimenti, agevolazioni e sgravi (anche di natura fiscale o previdenziale) o per ottenere un vantaggio dall'inosservanza di obblighi di legge.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

Maico Italia ha adottato un comunicato interno con cui si individuano i soggetti incaricati di seguire le verifiche ispettive e gli accertamenti da parte della P.A., ciascuno per le proprie attività di competenza. Si applicano altresì le disposizioni del Codice di condotta e della normativa di riferimento.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 6 dicembre 2010, è stata conferita procura al Responsabile della funzione acquisti.

A.5 Report all'Organismo di Vigilanza

Entro 7 giorni lavorativi dall'ispezione/accertamento da parte di autorità pubbliche, il Responsabile della funzione acquisti deve segnalare all'OdV: oggetto dell'ispezione, data e personale Maico Italia coinvolto.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': approvvigionamenti

L'attività in esame si riferisce al processo ACQ 2.

Reato ipotizzato e modalità commissiva

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 1: possibilità che quanto sopra costituisca il vantaggio o l'utilità promessa o conferita a pubblici ufficiali per selezionare figure indicate o vicine ai medesimi.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

Il processo di approvvigionamento è regolato dalle seguenti procedure: : PO-07.3 valutazione fornitore e approvvigionamento merce; PO-07.4 ricevimento e controllo qualità in accettazione secondo la certificazione adottata da Maico Italia UNI EN ISO 9001.Si applicano altresì la normativa di riferimento e le disposizioni del Codice di condotta.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 6 dicembre 2010, è stata conferita procura al Responsabile della funzione acquisti.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

* * *

Il Responsabile della funzione acquisti deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata nello svolgimento della propria attività: violazioni delle procedure aziendali, degli Standard di controllo e del Codice di condotta. Tutta la documentazione prodotta e inviata alla Pubblica Amministrazione nell'esecuzione dell'attività deve essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

FUNZIONE COMMERCIALE
Responsabile funzione commerciale

La presente analisi si applica sia per il Responsabile Commerciale Italia che Responsabile Commerciale Estero.

Funzione	Processi a rischio	Modalità commissive	Procedure, Istruzioni, Circolari, Contratti, Disposizioni Interne, Ordini di servizio e ogni documento a presidio dell'attività
COMM 1	Rappresentare la Società nei confronti di soggetti pubblici nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferiti	COR 2 COR 3 TRA 1	Comunicato interno ispezioni accertamenti, Codice di Condotta, Normativa di riferimento
COMM 2	Vendere, con i poteri di cui al sopra citato atto, prodotti, semilavorati, materiali e beni in genere	COR 7	Codice di Condotta, Normativa di Riferimento
COMM 3	Presentare offerte, stipulare, rinnovare, rescindere contratti di fornitura nei confronti di qualsiasi ente, società, privato. Aderire ad appalti, concorrere ad aste pubbliche e licitazioni private, presso qualsiasi amministrazione ed ente pubblico per somministrazioni e forniture firmando i relativi verbali, contratti e capitolati	COR 10 TRA 2	Codice di Condotta, Normativa di Riferimento
COMM 4	Nominare e revocare commissionari, concessionari, agenti e altri ausiliari di commercio	COR 3 COR 8 TRA 1 TRA 4	Codice di Condotta, Normativa di Riferimento
COMM 5	Stipulare, modificare e risolvere contratti promozionali, marketing e pubblicitari vari	COR 1	Codice di Condotta, Normativa di Riferimento

ATTIVITA': rapporti con la P.A. in caso di ispezioni e accertamenti

L'attività in esame si riferisce ai processi COMM 1.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 3: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale al fine di indurlo a compiere, in caso di ispezioni o accertamenti, atti non conformi al suo ufficio.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 1: presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente dalla PA, inducendo in errore, provvedimenti, agevolazioni e sgravi (anche di natura fiscale o previdenziale) o per ottenere un vantaggio dall'inosservanza di obblighi di legge.

Standard di Controllo

Obblighi:

A.2 Norme

MAICO ITALIA ha adottato un comunicato interno con cui si individuano i soggetti incaricati di seguire le verifiche ispettive e gli accertamenti da parte della P.A., ciascuno per le proprie attività di competenza. Si applicano altresì le disposizioni del Codice di condotta e della normativa di riferimento.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 25 luglio 2011 è stata conferita procura al Responsabile della funzione commerciale Italia, mentre in data 6 dicembre 2010 stata conferita procura al Responsabile della funzione commerciale Estero.

A.5 Report all'Organismo di Vigilanza

Entro 7 giorni lavorativi dall'ispezione/accertamento da parte di autorità pubbliche, il Responsabile della funzione commerciale deve segnalare all'OdV: oggetto dell'ispezione, data e personale Maico Italia coinvolto.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': concessione di sconti e omaggi a pubblici ufficiali

L'attività in esame si riferisce al processo COMM 1.

Reato ipotizzato e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001).

COR 2: possibilità che quanto sopra costituisca il vantaggio o l'utilità promessa o conferita a pubblici ufficiali o a persone da questi segnalate per ottenere trattamenti di favore.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

Si applicano le disposizioni del Codice di condotta e la normativa di riferimento.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 25 luglio 2011 è stata conferita procura al Responsabile della funzione commerciale Italia, mentre in data 6 dicembre 2010 stata conferita procura al Responsabile della funzione commerciale Estero.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': processo di vendita alla P.A.

L'attività in esame si riferisce al processo COMM 2.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 7: possibilità che quanto sopra costituisca il vantaggio o l'utilità promessa o conferita a pubblici ufficiali o a persone da questi segnalate per ottenere trattamenti di favore.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 1: presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente dalla PA, inducendo in errore, provvedimenti, agevolazioni e sgravi (anche di natura fiscale o previdenziale) o per ottenere un vantaggio dall'inosservanza di obblighi di legge.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

In Maico Italia l'attività in esame è regolata dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni del Codice di condotta.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 25 luglio 2011 è stata conferita procura al Responsabile della funzione commerciale Italia, mentre in data 6 dicembre 2010 stata conferita procura al Responsabile della funzione commerciale Estero.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': partecipazione a gare pubbliche ed esecuzione commesse

L'attività in esame si riferisce ai processi COMM 5.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 10: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, direttamente o per il tramite di un intermediario o di un partner, al fine dell'aggiudicazione.

COR 11: promessa o dazione di danaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale per ottenere l'approvazione di lavori in violazione di obblighi contrattuali o varianti in corso d'opera.

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)

TRA 2: artifizi, raggiri, false dichiarazioni, omissione di informazioni o collusione tra partecipanti a gare, appalti e trattative al fine di aggiudicarsi indebitamente le stesse.

TRA 3: artifizi, raggiri, false dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri al fine di non adempiere agli obblighi contrattuali in fase di rendicontazione o per ottenere l'approvazione di varianti in corso d'opera.

Standard di controllo

Obblighi

A.2 Norme

In Maico Italia l'attività in esame è regolata dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni del Codice di condotta.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 25 luglio 2011 è stata conferita procura al Responsabile della funzione commerciale Italia, mentre in data 6 dicembre 2010 stata conferita procura al Responsabile della funzione commerciale Estero.

Divieti:

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

ATTIVITA': nomina di commissionari e agenti

L'attività in esame si riferisce al processo COMM 4.

Reato ipotizzato e modalità commissiva

Corruzione (art. 25 Dlgs 231/2001)

COR 1: possibilità che quanto sopra costituisca il vantaggio o l'utilità promessa o conferita a pubblici ufficiali per selezionare figure indicate o vicine ai medesimi.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

L'attività in esame è regolata dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni del Codice di condotta.

A.3 Poteri di firma e poteri autorizzativi

In data 25 luglio 2011 è stata conferita procura al Responsabile della funzione commerciale Italia, mentre in data 6 dicembre 2010 stata conferita procura al Responsabile della funzione commerciale Estero.

A.5 Report all'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile della funzione commerciale deve redigere un report semestrale contenente l'elenco degli incarichi conferiti, con indicazione dell'oggetto.

Divieti:

B.1 Divieto di stipula di contratti in autonomia.

B.4 Divieto di concessione di utilità in autonomia.

* * *

Il Responsabile della funzione commerciale e il Responsabile della funzione Commerciale Estero deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata nello svolgimento della propria attività: violazioni delle procedure aziendali, degli Standard di controllo e del Codice di condotta. Tutta la documentazione prodotta e inviata alla Pubblica Amministrazione nell'esecuzione dell'attività deve essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

FUNZIONE RICERCA E SVILUPPO
Responsabile funzione ricerca e sviluppo

Funzione	Processi a rischio	Modalità commissive	Procedure, Istruzioni, Circolari, Contratti, Disposizioni Interne, Ordini di servizio e ogni documento a presidio dell'attività
R&D 1	Attività di ricerca finanziata dalla Pubblica Amministrazione	TRB 1 PRC 1	Codice di Condotta e Normativa di Riferimento
R&D 2	Attività di ricerca e sviluppo	TRA 1	Codice di Condotta e Normativa di Riferimento

ATTIVITA': ricerca finanziata dalla P.A.

L'attività in esame si riferisce al processo R&D 1.

Reati ipotizzati e modalità commissive

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato (art. 24 Dlgs 231/2001).
TRB 1: artifizi, raggiri, false dichiarazioni od omissione di informazioni per ottenere indebitamente, inducendo in errore, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato (art. 24 Dlgs 231/2001).
PRC 1: ottenimento indebito di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni mediante dichiarazioni o documenti falsi, attestanti cose non vere o mediante omissione di informazioni dovute.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

Si applica la normativa di riferimento e le disposizioni del Codice di condotta.

A.4 Lettera di attestazione

Il Responsabile della funzione ricerca e sviluppo quando predispone documentazione per l'ottenimento di finanziamenti pubblici deve redigere una lettera di attestazione al fine di garantire la completezza e veridicità dei dati trasmessi. La lettera deve essere inviata al Responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo.

ATTIVITA': conteggio ore dedicate alla ricerca

L'attività in esame si riferisce al processo R&D 2.

Reato ipotizzato e modalità commissiva

Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 25 Dlgs 231/2001)
TRA 1: presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti fatti non veri per ottenere indebitamente dalla PA, inducendo in errore, provvedimenti, agevolazioni e sgravi (anche di natura fiscale o previdenziale) o per ottenere un vantaggio dall'inosservanza di obblighi di legge.

Standard di controllo

Obblighi:

A.2 Norme

Si applica la normativa di riferimento e le disposizioni del Codice di condotta.

A.4 Lettera di attestazione

Il Responsabile della funzione ricerca e sviluppo quando comunica all'amministrazione il totale delle ore dedicate alla ricerca al fine dell'ottenimento dei contributi deve redigere una lettera di attestazione al fine di garantire la completezza e veridicità dei dati trasmessi. La lettera deve essere inviata al Responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo.

* * *

Il Responsabile della funzione ricerca e sviluppo deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata nello svolgimento della propria attività: violazioni delle procedure aziendali, degli Standard di controllo e del Codice di condotta. Tutta la documentazione prodotta e inviata alla Pubblica Amministrazione nell'esecuzione dell'attività deve essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

ALLEGATO C.

Reati societari

C.1 Elenco dei reati previsti 2
C.2 Elenco delle attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati previsti……5
C.3 Attività, rischio reato, soggetti potenzialmente coinvolti e standard di controllo 5

C.1 Elenco dei reati previsti

False Comunicazioni Sociali (art. 2621 c.c.)	1) Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. 2) La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 3) La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. 4) In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 5) Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa
False Comunicazioni Sociali in Danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)	1) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2) Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 3) Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. 4) La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. 5) Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo
Falso in Prospetto (art. 2623 1° e 2°comma c.c.); tale articolo è stato soppresso dalla Legge 262/2005, e tale ipotesi di reato è oggi regolata dall'art. 173 del TUF, ma l'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 non è stato	*1)* Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. *2)* Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.

aggiornato e, pertanto, ad oggi il citato reato non è più presupposto della responsabilità amministrativa.	
Falso nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (art. 2624 1° e 2° comma c.c.): tale articolo è stato soppresso dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 e tale ipotesi di reato è oggi regolata dall'art. 27 di tale Decreto, ma l'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 non è stato aggiornato e, pertanto, ad oggi il citato reato non è più presupposto della responsabilità amministrativa.	*1)* I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. *2)* Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni
Impedito Controllo (art. 2625 2° comma c.c.); tale articolo è stato modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 eliminando il riferimento alla società di revisione.	1) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 2) Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. 3) La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Indebita Restituzione dei Conferimenti (art. 2626 c.c.)	1) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno
Illegale Ripartizione degli Utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	1) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. 2) La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata (art. 2628 c.c.)	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto
Operazioni in Pregiudizio dei Creditori (art. 2629 c.c.)	1) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2) Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Omessa Comunicazione del Conflitto di interessi (art.	1) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto

2629 bis c.c.); non rileva per Maico Italia, trattandosi di società non quotata.	legislativo 7 settembre 2005, n. 209 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	1) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Indebita Ripartizione dei Beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.)	1) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2) Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato
Illecita Influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)	1) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); non rileva per Maico Italia, trattandosi di società non quotata.	1) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 1° e 2° comma c.c.); non rileva per Maico Italia, trattandosi di società non quotata.	1) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 2) Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

C.2 Elenco delle attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati previsti

Segue l'elenco delle attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati di cui sopra ai sensi dell'art. 25 ter del Dlgs 231/2001.

A. Redazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali
B. Gestione dei rapporti con soci, consiglieri, sindaci e revisori
C. Operazioni sul capitale

C.3 Attività, rischio reato, soggetti potenzialmente coinvolti e standard di controllo

A. Redazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali

Rischio reato:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)

Tipologia di reati e soggetti coinvolti:

Reati propri di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

Standard di controllo:

Relativamente all'attività di "redazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali", gli standard di controllo applicati sono:

A.1. **Istruzioni di chiusura contabile:** esistono istruzioni rivolte a tutte le funzioni aziendali, con cui si stabilisce quali dati e notizie debbano essere forniti alla funzione amministrazione in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per il bilancio civilistico e consolidato), con quali modalità e la relativa tempistica.

A.2. **Lettere di attestazione:** l'Amministratore Delegato acquisisce dal Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo la lettera che attesta la veridicità e la completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio civilistico e consolidato.

A.3. **Riunioni periodiche:** si effettuano una o più riunioni tra il Collegio Sindacale, il Responsabile AFC e l'OdV prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, aventi ad oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività.

A.4. **Tracciabilità:** il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati ed informazioni alla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo garantisce la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema.

A.5. **Formazione:** sono svolte attività di formazione alle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

A.6. **Disposizione per la conservazione del fascicolo di bilancio:** esistono regole che identificano ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione dello stesso e alla relativa archiviazione.

A.7. **Disposizione per modifiche ai dati contabili:** esiste una disposizione interna con cui si stabilisce che ogni modifica ai dati contabili può essere effettuata solo dalla funzione che li ha generati.

B. Gestione dei rapporti con soci, consiglieri, sindaci e revisori

Rischio reato:

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tipologia di reato e soggetti coinvolti:

Reato proprio degli amministratori

Standard di controllo:

Relativamente alla "gestione dei rapporti con soci, consiglieri, sindaci e revisori", gli standard di controllo applicabili sono:

B.1. **Tracciabilità**: è garantita la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con i soci, i consiglieri, i sindaci e i revisori.

C. Operazioni sul capitale

Rischio reato:

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tipologia di reati e soggetti coinvolti:

Reati propri di amministratori e, limitatamente alla formazione fittizia del capitale, dei soci conferenti. L'indebita ripartizione dei beni sociali è invece reato proprio dei liquidatori.

Standard di controllo:

Relativamente alle "operazioni sul capitale", MAICO ITALIA opera nel pieno rispetto della normativa vigente.

ALLEGATO D.

Analisi dei rischi altri reati

D.1 Elenco reati 2
D.2 Analisi dei rischi altri reati 4
D.3 Elenco dei processi a rischio 5
D.4 Controlli 6

D.1 Elenco reati

TRNS	REATI PREVISTI	
Reati transnazionali (Art. 10 della legge n. 146 del 16 marzo 2006)	**1**	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
	2	Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
	3	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).
	4	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
	5	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
	6	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
	7	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
INF	**REATI PREVISTI**	
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Dlgs 231/2001, art. 24 bis)	**1**	Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).
	2	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
	3	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).
	4	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
	5	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
	6	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.).
	7	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
	8	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
	9	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
	10	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
	11	Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
CRIM	**REATI PREVISTI**	
Delitti di criminalità organizzata (Dlgs 231/2001, art. 24 ter)	**1**	Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma).
	2	Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.).
	3	Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
	4	Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
	5	Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
	6	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
	7	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
FALS	**REATI PREVISTI**	
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni distintivi (Dlgs 231/2001, art. 25 bis)	**1**	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
	2	Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
	3	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
	4	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
	5	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
	6	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
	7	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
	8	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
	9	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
	10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
IND	**REATI PREVISTI**	
Delitti contro l'industria e il commercio (Dlgs 231/2001, art. 25 bis 1)	**1**	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
	2	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
	3	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
	4	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
	5	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
	6	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
	7	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
	8	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
TRSM	**REATI PREVISTI**	
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Dlgs 231/2001, art. 25 quater)	**1**	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).
	2	Dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche o eversive (art. 270-ter c.p.).
	3	Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).
	4	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).
	5	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.).
	6	Istigazione a uno dei reati qui indicati (art. 302 c.p.).

MUT	REATI PREVISTI	
Mutilazione degli organi genitali femminili (Dlgs 231/2001, art. 25 quater 1)	**1**	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche (art. 583-bis c.p.).
PERS	**REATI PREVISTI**	
Reati contro la personalità individuale (Dlgs 231/2001, art. 25 quinquies)	**1**	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
	2	Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
	3	Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
	4	Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater).
	5	Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38].
	6	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
	7	Tratta di persone (art. 601 c.p.).
	8	Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
ABU	**REATI PREVISTI**	
Reati di abuso di mercato (Dlgs 231/2001, art. 25 sexies)	**1**	Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184).
	2	Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
DLGS 81/2008	**REATI PREVISTI**	
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Dlgs 231/2001, art. 25 septies)	**1**	Omicidio colposo (589 c.p.).
	2	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
RIC	**REATI PREVISTI**	
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Dlgs 231/2001, art. 25 octies)	**1**	Ricettazione (art. 648 c.p.).
	2	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
	3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
AUT	**REATI PREVISTI**	
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Dlgs 231/2001, art. 25 novies)	**1**	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis).
	2	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3).
	3	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1).
	4	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2).
	5	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941).
	6	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941).
	7	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).
DICMEN	**REATI PREVISTI**	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 novies, Dlgs 231/2001)	**1**	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

D.2 Analisi dei rischi altri reati

FUNZIONI \ FATTISPECIE DI REATO	TRNS	INF	CRIM	FALS	IND	TRSM	MUT	PERS	ABU	81/2008	RIC	AUT	DICMEN
DIREZIONE													
Amministratore Delegato	A.S. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	A.S. da 1 a 8	A.S. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8	A.S. 2 e 3	A.S. 2, 3, 5	A.S. 1, 2, 3, 4, 6, 7		A.S. 1, 6		A.S. da 1 a 8	A.S. da 1 a 4	A.S. 2	A.S. 1
FUNZIONI AZIENDALI													
1. Amministrazione, finanza e controllo	A.S. 5, 6 e 10	A.S. 8	A.S. 4, 6			A.S. 2, 3, 4, 6		A.S. 6		A.S. da 2 a 5 A.S. 8	A.S. da 1 a 4		
2. Personale e organizzazione	A.S. 9 e 11	A.S. 8	A.S. 7			A.S. 6, 7		A.S. 6		A.S. da 2 a 5 A.S. 8			
3. Legale	A.S. 12	A.S. 8				A.S. 6		A.S. 6		A.S. da 2 a 5 A.S. 8			A.S. 1
4. Sistemi informativi		A.S. da 1 a 8				A.S. 6		A.S. 6		A.S. da 2 a 5 A.S. 8		A.S. 2	
5. R&D		A.S. 8				A.S. 6		A.S. 6		A.S. da 2 a 5 A.S. 8			
6. Qualità		A.S. 8				A.S. 6		A.S. 6		A.S. da 2 a 5 A.S. 8			
7. Acquisti	A.S. 1 e 2	A.S. 8	A.S. 2	A.S. 2		A.S. 1, 6		A.S. 6		A.S. da 2 a 5 A.S. 8			
8. Commerciale	A.S. 7 e 8	A.S. 8	A.S. 5	A.S. 2	A.S. 2, 3, 5	A.S. 1, 3, 4, 6		A.S. 6		A.S. da 2 a 5 A.S. 8			
9. Linea di prodotto **Domestico**		A.S. 8	A.S. 1	A.S. 3	A.S. 3	A.S. 6		A.S. 1, 6		A.S. da 1 a 8			
10. Linea di prodotto **Industriale**		A.S. 8	A.S. 1	A.S. 3	A.S. 3	A.S. 6		A.S. 1, 6		A.S. da 1 a 8			
11. Progetti speciali **Ufficio Tecnico**	A.S. 5, 6 e 10	A.S. 8	A.S. 4, 6			A.S. 2, 3, 4, 6		A.S. 6		A.S. da 2 a 5 A.S. 8	A.S. da 1 a 4		

D.3 Elenco dei processi a rischio

Bianco: attività non a rischio – Rosso: attività a rischio

TRNS	ATTIVITA' SENSIBILI	
Reati transnazionali (Art. 10 della legge n. 146 del 16 marzo 2006)	1	Gestione del processo di approvigionamento in riferimento ad attività transnazionali.
	2	Esecuzione di contratti di approvigionamento in riferimento ad attività transnazionali.
	3	Autorizzazione di iniziative umanitarie in riferimento ad attività transnazionali.
	4	Esecuzione di iniziative umanitarie in riferimento ad attività transnazionali.
	5	Autorizzazione di investimenti in riferimento ad attività transnazionali.
	6	Esecuzione di investimenti in riferimento ad attività transnazionali.
	7	Autorizzazione di vendite di beni/servizi in riferimento ad attività transnazionali.
	8	Esecuzione di vendite di beni/servizi in riferimento ad attività transnazionali.
	9	Designazione degli organi sociali o del management di consociate estere.
	10	Processo di gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali.
	11	Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato.
	12	Definizione di controversie in riferimento ad attività transnazionali.
INF	**ATTIVITA' SENSIBILI**	
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Dlgs 231/2001, art. 24 bis)	1	Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione.
	2	Gestione e protezione delle postazioni di lavoro.
	3	Gestione di accessi da e verso l'esterno.
	4	Gestione e protezione delle reti.
	5	Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione.
	6	Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ...)
	7	Gestione del processo di creazione, trattamento e archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio.
	8	Attività quotidiana sul server aziendale e sugli strumenti di lavoro
CRIM	**ATTIVITA' SENSIBILI**	
Delitti di criminalità organizzata (Dlgs 231/2001, art. 24 ter)	1	Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera.
	2	Gestione del processo di approvigionamento.
	3	Autorizzazione ed esecuzione di iniziative umanitarie.
	4	Autorizzazione ed esecuzione di investimenti.
	5	Autorizzazione ed esecuzione di vendite di beni/servizi.
	6	Processo di gestione delle transazioni finanziarie.
	7	Gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato.
	8	Voto di scambio.
	9	Processo di acquisto e stoccaggio di sostanze medicinali ad effetto stupefacente e psicotropo.
FALS	**ATTIVITA' SENSIBILI**	
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni distintivi (Dlgs 231/2001, art. 25 bis)	1	Stampa non autorizzata di materiale bollato/monete/carte di credito.
	2	Gestione del processo di approvigionamento e vendita.
	3	Gestione del processo produttivo.
IND	**ATTIVITA' SENSIBILI**	
Delitti contro l'industria e il commercio (Dlgs 231/2001, art. 25 bis 1)	1	Pianificazione di campagne pubblicitarie.
	2	Definizione delle strategie di marketing.
	3	Utilizzo di opere dell'ingegno all'interno di prodotti e/o servizi della Società.
	4	Vendita di sostanze alimentare contraffatte.
	5	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
TRSM	**ATTIVITA' SENSIBILI**	
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Dlgs 231/2001, art. 25 quater)	1	Compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio.
	2	Realizzazione di investimenti con controparti considerate a rischio.
	3	Selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio.
	4	Negoziazione e stipula di contratti di intermediazione con controparti considerate a rischio.
	5	Realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità) condotte in Paesi considerati a rischio.
	6	Gestione e utilizzo dei sistemi informatici aziendali.
	7	Assunzione di personale.
MUT	**ATTIVITA' SENSIBILI**	
Mutilazione degli organi genitali femminili (Dlgs 231/2001, art. 25 quater 1)	1	Attività circoscritta a strutture sanitarie e organizzazioni di volontariato che si rendano responsabili di pratiche mutilative in assenza di esigenze terapeutiche.

PERS	ATTIVITA' SENSIBILI	
Reati contro la personalità individuale (Dlgs 231/2001, art. 25 quinquies)	1	Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera.
	2	Attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative (es.: realizzazione e gestione di strutture quali asili nido o colonie estive per i figli dei dipendenti).
	3	Attività in ambito cinematografico / editoriale.
	4	Promozione e/o gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità).
	5	Attività di acquisizione / noleggio di materiale audiovisivo / fotografico, anche se finalizzata ad una fruizione gratuita interna alla Società o al Gruppo.
	6	Gestione e utilizzo dei sistemi informatici aziendali.
	7	Organizzazione / promozione di viaggi (es.: viaggi premio) per dipendenti o partner commerciali.
	8	Attività che prevedono il ricorso a prestazioni di servizi forniti da agenzie specializzate o tour operator.
ABU	**ATTIVITA' SENSIBILI**	
Reati di abuso di mercato (Dlgs 231/2001, art. 25 sexies)	1	Gestione delle comunicazioni al mercato/comunità finanziaria e della riservatezza delle informazioni privilegiate.
	2	Operazioni su strumenti finanziari.
DLGS 81/2008	**ATTIVITA' SENSIBILI**	
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Dlgs 231/2001, art. 25 septies)	1	Attività di installazione e manutenzione di impianti e macchinari tramite impiego di personale interno o esterno della Società.
	2	Attività di manutenzione, ristrutturazione e costruzione di locali, fabbricati e impianti della Società o in uso alla stessa, inclusi i locali adibiti ad ufficio.
	3	Attività di manutenzione e movimentazione di mobili, arredi e attrezzature ad uso della Società.
	4	Attività lavorative con uso di video terminali.
	5	Accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Società, nello svolgimento delle proprie attività da parte di dipendenti e soggetti esterni.
	6	Attività di carico e scarico merci.
	7	Attività che comportano esposizione ad agenti fisici, ad agenti chimici, ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici.
	8	Attività a rischio incendio.
RIC	**ATTIVITA' SENSIBILI**	
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Dlgs 231/2001, art. 25 octies)	1	Gestione acquisti di beni e servizi.
	2	Gestione vendite di beni e servizi.
	3	Transazioni finanziarie.
	4	Investimenti.
	5	Sponsorizzazioni.
AUT	**ATTIVITA' SENSIBILI**	
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Dlgs 231/2001, art. 25 novies)	1	Produzione e commercializzazione di prodotti editoriali, banche dati e servizi on line, corsi di formazione, e software gestionali e di servizi informativi.
	2	Gestione e utilizzo licenze software nell'attività di impresa.
DICMEN	**ATTIVITA' SENSIBILI**	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, Dlgs 231/2001)	1	Contenziosi.

D.4 Controlli

A prevenzione dei reati sopra analizzati, Maico Italia applica le disposizioni del Codice di Condotta.

ALLEGATO E.

Normativa di riferimento

E.1 Decreto Legislativo n. 231, dell'8 giugno 2001 e successive modifiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

Capo I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1.

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.

Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non é più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi é stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui é stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui é stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta é formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.

Responsabilità dell'ente

1. L'ente é responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6.

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato é stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento é stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi é stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. É comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente é responsabile se la commissione del reato é stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, é esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non é stato identificato o non é imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale é prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non é ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota é fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota é sempre di lire duecentomila.

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria é ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato é di particolare tenuità;

2. La sanzione é ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si é comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) é stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione é ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13.

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato é stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato é stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della

pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui é situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui é stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed é già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando é già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali é prevista la sua responsabilità é sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si é comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza é pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza é eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19.

Confisca

1. Nei confronti dell'ente é sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non é possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente é responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22.

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione é avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23.

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui é stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato é stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale[1]

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o é derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-*bis*[2].

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

[1] Si riporta il testo dell'art. 10, *"Responsabilità amministrativa degli enti"*, Legge 16 marzo 2006, n. 146, di *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*", (GU 11 aprile 2006, n. 85 - Suppl. Ord. n. 91).
«Art. 10 (*Responsabilità amministrativa degli enti*). - 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, dall'articolo 291-*qua*ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote. 6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a due anni. 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a due anni. 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-*bis* e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».

[2] Articolo inserito dall'art. 7 della legge n. 48 del 18 marzo 2008 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (pubblicata sulla GU n. 80 del 4-4-2008 - Suppl. Ord. n.79). La legge è in vigore dal 5-4-2008.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*qua*ter, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 615-*quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-*bis* e 640-*quinquies* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-*ter*[3]

Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25

[3] Articolo così inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante *"Disposizioni in mat*eria *di sicurezza pubblica*", pubblicata nella GU n. 170 del 24 luglio 2009 - Suppl. Ord. n. 128 - in vigore dal 8 agosto 2009.

Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-*ter*, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25 *bis*[4]

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento[5]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento[6], si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote[7];

[4] Articolo aggiunto dall'art. 6, DL 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 409 (GU n. 274 del 24 novembre 2001), recante disposizioni urgenti in vista dell'euro.

[5] La rubrica è stata così sostituita dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 15, co. 7), recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"* (cd. Legge Sviluppo-Energia), pubblicata sulla GU 176 del 31 luglio 2009 - Suppl. Ord. n. 136 - in vigore dal 15 agosto 2009. La precedente formulazione non conteneva il riferimento agli strumenti o segni di riconoscimento.

[6] Le parole *"e in strumenti o segni di riconoscimento"* sono state inserite dalla Legge Sviluppo-Energia (v. nt. 5).

[7] Comma inserito dalla Legge Sviluppo-Energia (vd. nt. 5).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474[8] del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-*bis*.1[9].

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*qua*ter la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-*bis* e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera *b)* del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-*ter*[10]

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecento** quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a ottocento** quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta** quote;

[8] Il rinvio agli artt. 473 e 474 c.p. è stato inserito dalla Legge Sviluppo-Energia (v. nt. 5).
[9] Articolo inserito dalla Legge Sviluppo-Energia, su cui v. nt. 5.
[10] Articolo inserito dall'articolo 3, Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366". Tutte le sanzioni pecuniarie previste per i reati societari sono state raddoppiate (v. grassetto) dall'art. 39, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio, pubblicata nella GU n. 301 del 28 dicembre 2005 - Suppl. ord. n. 208).

e) per il delitto di falso in prospetto[11], previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a seicentosessanta** quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta** quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a ottocento** quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta** quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile **e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-*bis* del codice civile**[12], la sanzione pecuniaria da **quattrocento a mille** quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a ottocento** quote;

[11] L'articolo 2623 del codice civile, che disciplinava il falso in prospetto, è stato abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-*bis*), ma non è richiamata nel presente art. 25-*ter*, d.lgs. 231/2001.

[12] Fattispecie inserita dall'art. 31, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio)

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25 *quater*[13]

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-*quater*.1[14]

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura é commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato é altresì revocato l'accreditamento.

[13] Articolo inserito dall'art. 3, Legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (GU n. 21 del 27 gennaio 2003).

[14] Articolo inserito dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" (GU n. 14 del 18 gennaio 2006).

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 *quinquies*[15]

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, **anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1[16],** e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600- *qua*ter, **anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.l[17]**, la
sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-*sexies*[18]

Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

---

[15] Articolo inserito dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 *"Misure contro la tratta di persone"* (GU 23 agosto 2003, n. 195).
[16] Come modificato dall'art. 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".
[17] vd. nota precedente.
[18] Articolo inserito dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 - cd. Comunitaria 2004 (GU n. 96 del 27 aprile 2005 - Suppl. ord. n. 76).

Art. 25-*septies*[19]

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-*octies*[20]

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale

[19] Articolo così sostituito dall'art. 300, "*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231",* del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" (cd. Testo Unico n. 81, in GU n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. ord. n. 108).
Si riporta, di seguito, il testo del previgente art. 25-*septies*, introdotto dall'art. 9, Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"* (G.U. 10 agosto 2007, n. 185): «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».

[20] Articolo così inserito dall'art. 63, co. 3, D.Lgs. n. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.

e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-*novies*[21]

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis)*, e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-*quinquies* della citata legge n. 633 del 1941.

[21] Articolo inserito dalla Legge n. 99/09 (cd. Legge Sviluppo-Energia), su cui v. nt. 5. La numerazione prevista per questo articolo è identica a quella relativa al nuovo reato-presupposto di cui all'art. 377-*bis* c.p. (v. anche nt. successiva).

Art. 25-*novies*[22]

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27.

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

[22] Articolo così introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonche' norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale."*, pubblicata sulla GU n. 188 del 14.08.09 e in vigore dal 15 agosto 2009. Per un difetto di coordinamento con la Legge Sviluppo-Energia, il presente articolo è stato inserito nel decreto 231/2001 con identica numerazione rispetto all'articolo riguardante i *"Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore*".

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28.

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo é limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale é stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale é stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui é rimasto o é stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato é stato commesso.

Art. 31.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione é avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, é applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera

b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi é stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale é stato commesso il reato per cui é stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività é stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario é limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.

*Casi di improcedibilit*à

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38.

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente é riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) é stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento é stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero é stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39.

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, é depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito é rappresentato dal difensore.

Art. 40.

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne é rimasto privo é assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo é dichiarato contumace.

Art. 42.

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non é possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Art. 44.

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare é presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare é notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, é ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale é stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari é computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-*bis*, commi 1-*bis* e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui é consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, 322, 322-*bis* e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 54.

Sequestro conservativo

1. Se vi é fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 é comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui é consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato é attribuito.

Art. 56.

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito é contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente é estinto per prescrizione.

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62.

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale é operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non é ammesso quando per l'illecito amministrativo é prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta é ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato é definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo é prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui é applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale é operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65.

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, é insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione é estinta per prescrizione.

Art. 68.

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza é pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71.

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non é ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74.

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato é il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 é pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando é applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75[23].

[Esecuzione delle sanzioni pecuniarie]

[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.]

Art. 76.

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna é eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77.

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva é notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta é presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

[23] Articolo abrogato dall'art. 299 (Abrogazioni di norme primarie) del DPR 30 maggio 2002, n. 115, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"* (G. U. n. 139 del 15 giugno 2002 - S.O. n. 126). L'abrogazione ha efficacia dal 1 luglio 2002. La disciplina applicabile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto 231/2001, a seguito dell'abrogazione dell'art. 75, è quella ordinaria contenuta nel Testo Unico in materia di spese di giustizia.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione é disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale é richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80[24].

[Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative]

[1. Presso il casellario giudiziale centrale é istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

[24] Articolo abrogato dall'art. 52, co. 1, DPR 14 novembre 2002, n. 313 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" (pubblicato in GU n. 36 del 13 febbraio 2003 – Suppl. Ord. n. 22). La disciplina in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è ora dettata dagli artt. 9-11 del DPR citato.

3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se é stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se é stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non é stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.]

Art. 81[25].

[Certificati dell'anagrafe]

[1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato é necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.]

Art. 82[26].

[Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati]

[1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe é competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.]

Capo IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83.

[25] Articolo abrogato dall'art. 52, co. 1, DPR 14 novembre 2002, n. 313 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" (v. nt. prec.). La disciplina in materia di certificati dell'anagrafe è ora dettata dagli artt. 30, 31 e 32 del DPR citato.

[26] Articolo abrogato dall'art. 52, co. 1, DPR 14 novembre 2002, n. 313 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" (v. nt. prec.). La disciplina in materia di questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell'anagrafe è ora dettata dall'art. 40 del DPR citato.

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente é stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta é computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85.

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

[b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;][27]

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 é reso entro trenta giorni dalla richiesta.

[27] La lett. b) è stata abrogata dall'art. 52, co. 1, DPR 14 novembre 2002, n. 313 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" (v. nt. prec.).